



Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Regolamento Comunale d'Igiene

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 03/08/2022

SOMMARIO

TITOLO I.....	8
OBIETTIVI PRINCIPALI.....	8
Art. 1 – Compiti e scopi	8
Art. 2 – Competenze in materia d'igiene e sanità pubblica.....	8
TITOLO II.....	9
MALATTIE INFETTIVE	9
Art. 3 – Compiti del Comune e dell'ASL	9
Art. 4 – Denuncia di malattia infettiva	9
Art. 5 – Indagine epidemiologica – Accertamenti e misure di profilassi	9
Art. 6 – Vaccinazioni	9
Art. 7 – Vendita e affitto di abiti e accessori usati	10
TITOLO III.....	11
DISCIPLINA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE	11
Art. 8 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi.....	11
Art. 9 – Autorizzazioni.....	11
Art. 10 – Divieto di utilizzare detergenti in torrenti e corsi d'acqua	11
Art. 11 – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi.	11
Art. 12 – Disciplina degli scarichi domestici fuori fognatura.....	11
Art. 13 – Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootechnici.....	15
Art. 14 – Procedure, vincoli e divieti	16
Art. 15 – Acqua potabile	16
Art. 16 – Inquinamento dell'aria - Ambito della disciplina.....	16
Art. 17 – Focolari	17
Art. 18 – Camini di impianti termici	17
Art. 19 – Ordinanze.....	17
Art. 20 – Canne di esalazione	17
Art. 21 – Impianti di abbattimento	18
Art. 22 – Sistemi di lavaggio e pulizia	18
Art. 23 – Divieto di accensione fuochi.....	18
Art. 24 – Impianti a gas di uso domestico	18
Art. 25 – Inquinamento acustico	18
Art. 26 – Pesticidi, erbicidi - Disciplina in ambito agricolo.....	18
Art. 27 – Disciplina negli altri ambiti comunali.....	19
Art. 28 – Industrie insalubri a rischio d'incidente rilevante	20
Art. 29 – Sicurezza nei cantieri	20
Art. 30 – Demolizioni: difesa dalla polvere	20

Art. 31 – Recinzioni dei cantieri.....	21
Art. 32 – Cantieri a lunga permanenza	21
Art. 33 – Rinvenimento di resti umani.....	21
TITOLO IV.....	22
IGIENE DEGLI EDIFICI	22
Art. 34 – Premessa.....	22
Art. 35 – Usabilità	22
Art. 36 – Strumenti urbanistici	23
Art. 37 – Definizione di canna di ventilazione	23
Definizioni.....	23
Art. 38 – Definizione di canna fumaria	23
Art. 39 – Definizione di canna di esalazione	23
Art. 40 – Definizione di locali seminterrati e interrati	23
Art. 41 – Definizione di verande	23
Art. 42 – Definizione di alloggio antigienico	23
Art. 43 – Provvedimenti per alloggi antigienici.....	24
Art. 44 – Definizione di alloggio inabitabile	24
Art. 45 – Provvedimenti per alloggi inabitabili	24
Edifici civili (residenziali e assimilati)	25
Art. 46 – Ambito di applicazione e criterio di assimilabilità	25
Art. 47 – Salubrità dei terreni edificabili	25
Art. 48 – Protezione dall'umidità	25
Art. 49 – Distanza e superficie scoperta	25
Art. 50 – Divieto al riuso di materiali	25
Art. 51 – Intercapedini e vespai.....	25
Art. 52 – Muri perimetrali	26
Art. 53 – Tipologia dei locali.....	26
Art. 54 – Definizione di altezza interna.....	26
Art. 55 – Altezze dei locali abitabili	27
Art. 56 – Superfici minime delle unità abitative.....	27
Art. 57 – Illuminazione e aerazione dei locali	27
Art. 58 – Requisiti di aerazione dei locali.....	28
Art. 59 – Installazione apparecchi a combustione negli alloggi	28
Art. 60 – Servizi igienici e stanze da bagno.....	28
Art. 61 – Cucina	29
Art. 62 – Acqua potabile.....	29
Art. 63 – Uso dei locali seminterrati e interrati.....	30
Art. 64 – Impianti di condizionamento	31
Art. 65 – Soppalchi.....	31
Art. 66 – Verande	32
Art. 67 – Caratteristiche dei camini	33
Art. 68 – Innalzamento dei camini	33
Art. 69 – Allontanamento dei prodotti della combustione	33
Art. 70 – Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	33
Art. 71 – Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe	33
Art. 72 – Canne fumarie.....	34

Art. 73 – Cavedi e cortili	34
Art. 74 – Pavimentazione dei cortili.....	34
Art. 75 – Igiene dei passaggi e degli spazi privati.....	34
Art. 76 – Scale	34
Art. 77 – Scale: caratteristiche dei materiali	35
Art. 78 – Sicurezza delle scale	35
Art. 79 – Larghezza delle scale	35
Art. 80 – Dimensioni delle scale	35
Art. 81 – Scale a chiocciola	35
Art. 82 – Parapetti	35
Art. 83 – Gronde e pluviali	36
Art. 84 – Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici.....	36
Art. 85 – Raccolta dei rifiuti ed allontanamento delle acque di scarico	36
Art. 86 – Isolamento acustico – Parametri di riferimento	36
Art. 87 – Sistemazione aree esterne	37
Art. 88 – Isolamento pavimenti.....	37
Art. 89 – Termocoibentazione, protezione dall'umidità	37
Art. 90 – Caratteristiche dei locali di lavoro	37
Art. 91 – Deroga sulle altezze.....	37
Art. 92 – Superficie aero-illuminante	39
Art. 93 – Trasporto interno.....	39
Art. 94 – Dotazione di servizi igienici	39
Art. 95 – Caratteristiche dei servizi igienici.....	41
Art. 96 – Spogliatoi.....	41
Art. 97 – Mense e refettori.....	42
Art. 98 – Distributori automatici di alimenti	42
Art. 99 – Locali interrati e seminterrati	42
Art. 100 – Laboratori in edifici di civile abitazione	42
Art. 101 – Caratteristiche dei locali per attività produttive a domicilio	42
Art. 102 – Lavorazioni non ammesse.....	44
TITOLO V.....	45
NORME TECNICHE RELATIVE A PARTICOLARI ATTIVITÀ	45
Art. 103 – Ambito di applicazione	45
Art. 104 – Suolo pubblico	45
Art. 105 – Concessione di suolo pubblico.....	45
Art. 106 – Attività scolastiche e parascolastiche	45
Art. 107 – Servizi per la prima infanzia	46
Art. 108 – Scuole dell'infanzia	46
Art. 109 – Altre strutture scolastiche	47
Art. 110 – Strutture parascolastiche	47
Art. 111 – Attività di pubblico spettacolo e assimilati – Caratteristiche generali.....	48
Art. 112 – Dotazione di servizi igienici	48
Art. 113 – Impianti sportivi	49
Art. 114 – Impianti sportivi con capienza complessiva superiore a 100 presenze	49
Art. 115 – Impianti con capienza complessiva inferiore a 100 presenze.....	50
Art. 116 – Piscine.....	50
Art. 117 – Palestre scolastiche.....	51

Art. 118 – Altre palestre	52
Art. 119 – Scuole di danza o di ballo.....	52
Art. 120 – Attività sanitarie - Definizioni.....	53
Art. 121 – Studi medici	53
Art. 122 – Ambulatori di assistenza specialistica	54
Art. 123 – Autorizzazioni	54
Art. 124 – Attività parasanitarie - Definizioni	54
Art. 125 – Farmacie.....	54
Art. 126 – Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie.....	55
Art. 127 – Attività di acconciatore, estetisti ed attività collegate (tatuaggio e piercing).....	55
Art. 128 – Attività miste.....	55
Art. 129 – Strutture ricettive alberghiere	56
Art. 130 – Strutture ricettive extra-alberghiere	56
Art. 131 – Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale.....	56
Art. 132 – Centri estivi, colonie e affini	56
Art. 133 – Campi nomadi e strutture ricettive per profughi.....	56
Art. 134 – Aree di stazionamento notturno per camper.....	57
Art. 135 – Case rurali e pertinenze – Norme generali e definizione.....	57
Art. 136 – Requisiti delle aree libere in ambito rurale.....	58
Art. 137 – Locali per lavorazioni e depositi agricoli	58
Art. 138 – Dotazione di acqua potabile	58
Art. 139 – Scarichi.....	58
Art. 140 – Ricoveri per animali: procedure	58
Art. 141 – Caratteristiche generali dei recinti	59
Art. 142 – Caratteristiche dei ricoveri	59
Art. 143 – Presenza di animali nell'abitato	60
Art. 144 – Comunicazione di detenzione di animali nell'abitato	60
Art. 145 – Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato	60
Art. 146 – Ubicazioni delle concime e/o delle vasche di raccolta liquami	61
Art. 147 – Stalle per il ricovero di animali destinati alla produzione di latte: requisiti.....	61
Art. 148 – Abbeveratoi e vasche di lavaggio	62
TITOLO VI.....	63
DISPOSIZIONI FINALI	63
Art. 149 – Sanzioni.....	63

TITOLO I

OBIETTIVI PRINCIPALI

Art. 1 – Compiti e scopi

Il Regolamento disciplina la materia dell'igiene e sanità pubblica in attuazione ed interpretazione della legislazione nazionale e regionale adeguandola ed integrandola in relazione alle particolari condizioni locali.

Per quanto non compreso nel Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U.LL.SS. approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e nelle altre normative emanate dallo Stato e dalla Regione sulle specifiche materie. Si richiama, in particolare, all'osservanza della normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche e sensoriali. L'entrata in vigore di nuove leggi statali e regionali in materia d'igiene e sanità pubblica determina implicita modifica di quanto in esso contenuto senza bisogno di particolare recepimento e l'abrogazione delle norme contenute nel presente Regolamento con esse incompatibili.

Il Comune adegua il Regolamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 2 – Competenze in materia d'igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite allo Stato, alla Regione e alla Provincia sono esercitate dai Comuni singoli ed associati tramite il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre:

- a) i provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, i quali si avvalgono dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale per l'attività istruttoria;
- b) per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

TITOLO II

MALATTIE INFETTIVE

Art. 3 – Compiti del Comune e dell'ASL

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione della ASL e di adottare ogni altra ordinanza contingibile urgente.

Spetta alla ASL provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza e la diffusione.

In questo ambito L'ASL, attraverso l'attività del S.I.S.P., provvede a:

- a) raccogliere le denunce obbligatorie di malattie infettive;
- b) attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica;
- c) attivare, ai diversi livelli di competenza, il S.I.M.I. ai sensi del DM del 15/12/90.

Art. 4 – Denuncia di malattia infettiva

I medici che, per ragione della loro professione, siano venuti a conoscenza di un caso accertato o sospetto

di malattia infettiva o parassitaria, devono farne sollecita denuncia per iscritto al Servizio di Igiene Pubblica compilando l'apposito modulo fornito dall'Azienda ai sensi del DM del 15/12/90 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 5 – Indagine epidemiologica – Accertamenti e misure di profilassi.

Ricevuta notizia di un caso conclamato o sospetto di malattia infettiva o parassitaria, il SISP, nei casi in cui sia ritenuto utile e necessario, provvede all'inchiesta epidemiologica e, quando occorre, all'invio del materiale patologico ai laboratori competenti per l'accertamento diagnostico.

Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché la presenza di portatori sani e di contatti, il SISP dispone tutte le misure di profilassi ritenute necessarie: isolamento, interventi su contatti, chemio-profilassi, vaccinazioni, sorveglianza epidemiologica, ecc.

Art. 6 – Vaccinazioni.

L'ASL provvede all'effettuazione delle vaccinazioni raccomandate dai vigenti Piani Nazionali Vaccini attraverso i Servizi preposti e competenti per fasce d'età e territori distrettuali.

Agli stessi Servizi il cittadino può rivolgersi per richiedere informazioni o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale.

Tutti I medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni devono darne comunicazione per iscritto al competente Servizio ASL indicando il nominativo del soggetto vaccinato, il nome commerciale del vaccino, la casa produttrice, il numero di serie, il lotto, le modalità di conservazione.

Art. 7 – Vendita e affitto di abiti e accessori usati

E' vietata la vendita e l'affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione e disinfestazione secondo le modalità stabilite dalla Autorità sanitaria con spesa a carico dell'interessato.

TITOLO III

DISCIPLINA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 8 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per le definizioni si rimanda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comunque dalla normativa nazionale sostitutiva/integrativa.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980 e regolamentati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comunque dalla normativa nazionale sostitutiva/integrativa.

Art. 9 – Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comunque dalla normativa nazionale sostitutiva/integrativa nonché, per gli insediamenti civili e quelli ad essi assimilati, dalla L.R. 13/90 e s.m.i. e comunque dalla normativa regionale sostitutiva/integrativa.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente alla quale spettano inoltre le attività di controllo.

Art. 10 – Divieto di utilizzare detergenti in torrenti e corsi d’acqua

E’ vietato compiere qualsiasi attività che comporti l’immissione di detergenti, saponi o sostanze comunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d’acqua.

La vigilanza e il controllo sugli scarichi sono compito dei soggetti appositamente designati.

Art. 11 – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi

Per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi, nonché per la qualità dei corpi idrici insistenti sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comunque dalla normativa nazionale sostitutiva/integrativa e dai provvedimenti nazionali e regionali ad esso collegati, nonché per gli insediamenti civili e quelli ad essi assimilati alla L.R. 13/1990 e s.m.i. e comunque dalla normativa regionale sostitutiva/integrativa.

Art. 12 – Disciplina degli scarichi domestici fuori fognatura

Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento, come previsto dalla L.R. 13/1990 e s.m.i. e comunque dalla normativa regionale sostitutiva/integrativa.

Gli scarichi domestici recapitanti fuori fognatura (comprendenti quelli provenienti da insediamenti civili e quelli ad essi assimilati ai sensi della L.R. 13/1990 e s.m.i. e comunque dalla normativa regionale sostitutiva/integrativa) devono essere autorizzati dal Comune tranne il caso in cui sia previsto quale recapito finale una vasca di accumulo a tenuta.

Gli scarichi domestici recapitanti fuori fognatura (comprendenti quelli provenienti da insediamenti civili e quelli ad essi assimilati ai sensi della L.R. 13/1990 e s.m.i. e comunque dalla normativa regionale sostitutiva/integrativa) devono realizzare un sistema di trattamento e dispersione in conformità alle norme tecniche riportate nell’Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento 04/02/1977 e adeguarlo alla eventuale successiva normativa generale e tecnica (sostitutiva, integrativa e/o attuativa) che sarà emanata in materia dai competenti organi nei limiti temporali e con le modalità in essa stabilite.

Il recapito finale dello scarico domestico è consentito negli strati superficiali del sottosuolo, previo trattamento in vasca settica, solo per insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore a 25 metri cubi al giorno o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti.

Lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in fossi di scolo, stradali, interpoderali, irrigui e simili si configura quale scarico sul suolo. Al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitaria e per consentire un efficiente smaltimento delle acque piovane, gli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo non sono ammessi.

È ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a 150 metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento 04/02/1977, nonché nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall’Autorità competente.

Al sistema di smaltimento e dispersione delle acque reflue domestiche non è possibile convogliare le acque meteoriche.

Al sistema di trattamento e dispersione delle acque reflue domestiche devono essere convogliate sia le acque nere (provenienti dai servizi igienici) che le acque grigie (provenienti da lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie).

Le acque grigie devono essere preferibilmente convogliate direttamente al sistema di dispersione, previo

trattamento in pozzetto degrassatore.

Se le acque grigie vengono convogliate alla vasca settica, devono essere prima trattate in pozzetto degrassatore.

L'installazione di un pozzetto degrassatore deve essere prevista obbligatoriamente in caso di nuova costruzione o in caso di modifica o manutenzione straordinaria del sistema di trattamento e dispersione.

La vasca settica tradizionale è consentita, se esistente, solo per edifici realizzati in data anteriore al 1976.

Per quanto riguarda la vasca settica (di tipo tradizionale o Imhoff), deve essere effettuata da una a quattro volte l'anno l'estrazione del fango e della crosta accumulatisi, conferendoli quali rifiuti ad impianti di trattamento autorizzati e conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui.

Se la vasca settica riceve anche le acque grigie, deve essere effettuato un controllo periodico del sedimentatore asportando il materiale galleggiante eventualmente presente.

Per quanto riguarda i sistemi di dispersione realizzati mediante pozzo assorbente, devono essere periodicamente effettuati: una verifica di eventuali accumuli di sedimenti e/o di fanghi- glia nel pozzo assorbente, intasamenti del pietrisco e/o del terreno circostante, impaludamenti nel terreno circostante e, in caso si manifestino tali problematiche, attuazione degli opportuni interventi correttivi; un controllo del livello della falda, anche al fine di mantenere la corretta distanza tra il fondo del pozzo assorbente ed il massimo livello della falda stessa.

Per quanto riguarda i sistemi di dispersione realizzati mediante subirrigazione, devono essere periodicamente effettuati: una verifica di eventuali intasamenti del pietrisco e/o del terreno sottostante, di eventuali impaludamento superficiali e del regolare funzionamento del sifone e, in caso si manifestino tali problematiche, attuazione degli opportuni interventi correttivi; un controllo del livello della falda, anche al fine di mantenere la corretta distanza tra il fondo del- la trincea ed il massimo livello della falda stessa.

Il pozzetto degrassatore deve essere dimensionato in relazione agli abitanti equivalenti (A.E.), secondo i seguenti valori:

n° A.E	volume (litri)
5	250
7	350
10	550
15	1000
20 / 30	1700
35 / 45	2500

Il pozzetto degrassatore deve essere mantenuto in condizioni di efficienza mediante la rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo.

La realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche mediante pozzo nero deve rispettare le condizioni di utilizzo fissate nell'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/1977 e s.m.i.

La realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento dei reflui domestici mediante vasca di accumulo a tenuta è consentito nelle seguenti condizioni:

- edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario;
- situazioni anche di abitazione continua, quando non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo.

La capacità della vasca di accumulo a tenuta deve essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni, prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 litri/giorno. In ogni caso la capacità

minima non dovrà essere inferiore a 10 m³.

La vasca di accumulo a tenuta deve essere collocata all'esterno ad almeno 2 metri di distanza dai muri perimetrali dell'edificio.

L'asportazione periodica del liquame dal pozzo nero o dalla vasca di accumulo a tenuta deve avvenire tramite autobotte, lo smaltimento è consentito soltanto mediante conferimento ad impianto di trattamento autorizzato secondo la normativa vigente in materia.

La distanza dai confini di proprietà delle strutture realizzate per il trattamento e la dispersione delle acque reflue domestiche, in base all'art. 889 del Codice Civile, deve essere pari ad almeno due metri.

Per quanto riguarda i sistemi di dispersione delle acque reflue domestiche realizzati mediante fitodepurazione, devono essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche:

- il bacino deve essere a tenuta stagna;
- tra terreno vegetale e ciottoli, occorre porre un telo geotessile al fine di evitare l'intasamento di questi ultimi;
- occorre favorire l'evapotraspirazione rimaneggiando periodicamente il terreno;
- la superficie minima del vassoio assorbente deve essere pari a 4 mq per abitante equivalente in caso di flusso verticale e a 2,50 m² in caso di flusso verticale;
- al fine di evitare ingressi di acque meteoriche, le pareti del bacino dovranno elevarsi dal piano campagna di circa 0,10 m. e prevedere intorno una regimazione degli scorrimenti superficiali;
- all'estremità opposta del bacino, deve essere previsto un bacino di troppo pieno collegato, a mezzo di un pozzetto di controllo (per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto se il sistema è a circuito chiuso e come pozzetto ufficiale di prelevamento se il sistema prevede lo scarico) e di relativa condotta, ad un pozzo a tenuta stagna atto a contenere i liquami chiarificati eventualmente eccedenti, soprattutto nel periodo invernale quando la capacità di assorbimento delle piante e di evapotraspirazione è ridotta;
- il pozzo a tenuta stagna deve essere dimensionato per circa un'eccedenza giornaliera pari a 25 litri/A.E., moltiplicata per 30 al fine di ottenere una capacità di invaso che consenta un'autonomia di almeno 30 giorni (25 litri/AE x n° A.E. x 30);
- occorre prevedere lo svuotamento periodico del pozzo a tenuta stagna oppure un meccanismo di ricircolo, che inoltri i liquami al pozzetto distributore ubicato in testa al vassoio assorbente;
- in ogni caso, le eventuali eccedenze anche dal sistema di ricircolo potranno essere smaltite per aspirazione con autopompa mobile da ditta specializzata

Qualora lo scarico delle acque reflue domestiche, previo trattamento in vasca settica, venga convogliato in un corpo idrico superficiale, al fine di consentire il rispetto dei limiti di legge è necessario inserire un ulteriore sistema di trattamento a valle della vasca settica, quale un filtro batterico aerobico o anaerobico o la fitodepurazione.

Per quanto riguarda il filtro batterico anaerobico, devono essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche:

- con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al controllo lavaggio;
- la vasca deve essere dotata delle necessarie aperture per consentire la rimozione ed il lavaggio del filtro;
- al fine di garantire una buona efficienza, l'altezza del filtro non deve essere inferiore a 90 cm e non deve superare 1,50 m;

- volume della massa filtrante: a fronte di un'altezza della massa filtrante di 1 m., il volume del filtro è proporzionale agli abitanti equivalenti (A.E.) serviti in ragione di 1 m³ per ogni A.E.;
- la superficie del filtro in m² deve essere pari a $S = N / h^2$ (N = numero A.E.; h = altezza del filtro in metri).

Per quanto riguarda il filtro batterico aerobico, devono essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche:

- per la separazione del liquame depurato, che defluisce dal fondo del filtro insieme a parte del fango, è necessario installare a valle del filtro aerobico stesso un'altra vasca Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2 - 3 comparti sifonati;
- con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al controllo lavaggio;
- la vasca deve essere dotata delle necessarie aperture per consentire la rimozione ed il lavaggio del filtro;
- per evitare eccessive velocità di percolazione, l'altezza del filtro non deve essere inferiore a 1 m;
- volume della massa filtrante: a fronte di un'altezza della massa filtrante di 1 metro, il volume del filtro è proporzionale agli abitanti equivalenti (A.E.) serviti in ragione di 1 m³ per ogni A.E.;
- la superficie del filtro in m² deve essere pari a $S = N / h^2$ (N = numero A.E.; h = altezza filtro in metri) – Tale formula non è utilizzabile per altezze del filtro superiori a 1,50 m, in quanto le superfici risulterebbero troppo ridotte;
- i prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica vanno espulsi attraverso tubazioni fino ad un'altezza adeguata.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali possono essere effettuati solo se il corpo idrico ha un periodo di secca inferiore a 120 giorni/anno o, in caso contrario, previa valutazione della capacità autodepurativa del corpo idrico da parte dell'Autorità competente.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali classificate quali demaniali o pubbliche devono essere provvisti di regolare concessione rilasciata dalla Regione Piemonte.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in canali irrigui non sono ammessi, salvo espressa autorizzazione da parte del proprietario e/o gestore del canale (es. consorzio irriguo).

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali non classificate quali demaniali o pubbliche devono ottenere preventivamente il nulla osta del proprietario o gestore del corpo idrico.

Qualora i sistemi di trattamento e/o dispersione dello scarico e/o la condotta di scarico attraversino terreni esterni alla proprietà da cui si origina lo scarico, il titolare dello scarico deve ottenere preventivamente il consenso del/dei proprietario/i dei terreni attraversati e di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola del terreno.

Art. 13 – Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di dielezioni animali derivanti da allevamenti zootechnici

La disciplina relativa allo spandimento dei liquami zootechnici è normata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29/10/2007 n. 10/R e s.m.i., alla quale si rimanda.

Il Comune di Alessandria rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origini agricola, per le quali il succitato regolamento individua il relativo programma d'azione.

Art. 14 – Procedure, vincoli e divieti

Le operazioni di spandimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari dovranno essere effettuate nelle ore notturne, tra le ore 19,00 e le ore 9,00, e potranno essere vietate ogni qualvolta si registri:

- un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua prelevata ad uso idropotabile dalle falde sotterranee;
- la sussistenza di odori molesti interessanti insediamenti abitativi.

All'operazione di spandimento dovrà inoltre seguire l'immediato interramento dei liquami, qualora non vi siano colture in atto.

Art. 15 – Acqua potabile

Per la disciplina relativa alla qualità delle acque ad uso potabile si rimanda a quanto disposto dalla normativa attualmente vigente in materia.

Per il consumo a fini potabili dell'acqua proveniente da un pozzo privato, è necessario rivolgere istanza di autorizzazione al Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria presente sul territorio, ai sensi della L.R. 30/04/1996 n. 22.

Il Sindaco potrà concedere l'autorizzazione, ove non è possibile allacciarsi all'acquedotto esistente, a seguito di parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua ai sensi della vigente normativa. In seguito, il titolare dell'autorizzazione deve sottoporre a controllo sanitario le acque emunte, con frequenza almeno annuale preferibilmente nel periodo di falda bassa, presentando il certificato di analisi all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Dal punto di vista dei requisiti costruttivi sempre a fini potabili, il pozzo deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 26/03/1991.

Art. 16 – Inquinamento dell'aria - Ambito della disciplina

Per la disciplina relativa all'inquinamento atmosferico si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti nazionali e regionali e provinciali ad essi collegati.

Alle norme del presente Regolamento sono sottoposti:

1. gli impianti termici:
 - funzionanti in modo continuo o discontinuo;
 - alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 - posti a servizio degli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di qualsiasi altra attività che possa dar luogo ad emissioni (fumi, vapori, odori, polveri) in grado di generare molestia; costituire un pregiudizio per la salute; alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria; arrecare danni ai beni pubblici o privati, alle colture agricole, alla flora e alla fauna in genere;
2. i generatori di calore ovvero i focolari, cioè qualsiasi dispositivo alimentato con combustibili solidi, liquidi o gassosi ed utilizzato per il riscaldamento (stufe, caminetti, forni e barbecue ad uso privato...).

Le norme del presente regolamento non si applicano agli apparecchi funzionanti a gas, per i quali non è previsto un collegamento ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione, verso l'esterno del locale nel quale sono installati. Per i suddetti dispositivi, il posizionamento dei punti terminali di evacuazione dei fumi è stabilito dalla normativa tecnica U.N.I.-C.I.G..

Art. 17 – Focolari

Per focolare si intende la parte di un apparecchio, generatore di calore, dove ha luogo la combustione. I focolari devono essere condotti in modo da non dar luogo alla diffusione di: gas, polveri, fumi o vapori, in grado di generare molestia o costituire pericolo.

Art. 18 – Camini di impianti termici

Ogni focolare deve essere collegato ad un apposito condotto (canna fumaria o canna di esalazione), adibito all'evacuazione dei prodotti derivanti dalla combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla normativa tecnica vigente.

I terminali dei condotti di evacuazione di forni o barbecue in muratura posti in spazi privati e all'aperto, devono essere posizionati alla distanza minima di cinque metri dalle finestre degli edifici circostanti.

I terminali dei condotti di evacuazione posti a servizio di attività produttive dovranno rispettare le distanze dettate in materia dalla Regione Piemonte.

Deve in ogni caso essere garantita un'idonea dispersione e diluizione delle emissioni gassose.

L'Organo competente del Comune potrà imporre la modifica del camino in funzione delle caratteristiche orografiche e climatiche della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti in loco.

Per le caratteristiche costruttive dei camini si rimanda ai successivi specifici articoli inseriti nel presente Regolamento.

Art. 19 – Ordinanze

L'organo competente del Comune, sentito il parere degli enti preposti al controllo, può emettere specifici provvedimenti ordinativi volti ad eliminare gli inconvenienti generati dal mal-funzionamento di un impianto o dall'esercizio di una qualsiasi attività, assegnando un termine di tempo entro il quale dovranno essere eseguiti gli interventi prescritti.

Il Sindaco, su indicazione degli enti competenti, può prescrivere con un'ordinanza contingibile e urgente l'esecuzione immediata di interventi mirati all'eliminazione di pericoli imminenti per l'incolumità e la salute del cittadino o della collettività, vietando se del caso l'accensione del focolare durante il periodo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori prescritti.

Art. 20 – Canne di esalazione

Le canne di esalazione sono condotti impiegati per l'allontanamento degli odori, vapori e fumi derivanti dalle operazioni di cottura dei cibi.

Art. 21 – Impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo il ciclo a umido devono rispettare la normativa vigente in materia di scarichi industriali. Gli impianti di abbattimento di nuova installazione non possono essere messi in esercizio e autorizzati fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'arresto del relativo impianto tecnologico, stabilito con apposito provvedimento da parte dell'autorità competente all'autorizzazione. Gli scarichi liquidi degli impianti di abbattimento, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi alle norme vigenti, devono essere adeguati alle stesse nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 22 – Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico preveda manipolazione, trasformazione, deposito, ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredate di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera, al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

Art. 23 – Divieto di accensione fuochi

E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, fatto salvo quanto previsto dalle norme e leggi nazionali e dalle leggi regionali e s.m.i. e che comunque non crei molestia al vicinato.

Art. 24 – Impianti a gas di uso domestico

Gli impianti a gas di uso domestico devono essere installati secondo le norme U.N.I. - C.I.G.

Per gli impianti di nuova realizzazione si fa riferimento alla normativa regionale vigente (D.C.R. 11/01/2007 n. 98-1247).

Art. 25 – Inquinamento acustico

Le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico sono disciplinate dalla specifica normativa nazionale e regionale.

Art. 26 – Pesticidi, erbicidi - Disciplina in ambito agricolo

L'utilizzazione dei prodotti pesticidi ed erbicidi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di altre parti del presente regolamento, è libera nelle aree indicate come agricole dal PRGC.

E' fatto peraltro obbligo di minimizzare l'utilizzazione dei prodotti di cui sopra e di ottimizzare la modalità di dispersione.

E' vietata l'irrorazione di prodotti in aerosol in condizioni di venti superiori a 2 m/sec, e comunque in condizioni tali per cui si abbia effetto deriva a carico di fondi non di proprietà. Devono essere rispettate inoltre le prescrizioni di cui alla Circolare Ministero Sanità n. 55 del 19/07/1984.

L'utilizzazione di mezzi aerei per la dispersione di taluni pesticidi in particolari ambiti agro- nomici è consentita, in relazione all'accertata impossibilità di procedere a convenienti trattamenti da terra, solo se espressamente prevista da apposita disciplina regionale emanata ai sensi della vigente normativa nazionale o, in carenza, approvata puntualmente dalla Regione Piemonte.

Art. 27 – Disciplina negli altri ambiti comunali

L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree soggette ad uso pubblico, in attesa delle disposizioni regionali previste dalla vigente normativa nazionale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'intervento, effettuato con apparecchiature per aspersione a tutta chioma (tipo pompe, atomizzatori ...) deve essere eseguito da terra ad opera di personale specializzato, adottandole cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc..);
- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del D.L. 194/1995 come presidi sanitari, in cui sia indicata in etichetta almeno la dicitura "colture ornamentali e/o

floreali” o registrati dopo il D.L. 194/1995 come prodotti fitosanitari, in cui sia specificato il campo d’impiego ed il parassita contro il quale si vuole combattere (ex IV classe).

- l'area da trattare deve essere chiaramente delimitata e contrassegnata con cartelli segnaletici per l'intero periodo di carenza, con divieto di accesso al pubblico e ad animali domestici;
- durante l'applicazione non deve esservi vento e pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;
- nelle aree di pertinenza ad asili e scuole primarie, l'intervento deve essere effettuato nel giorno della settimana più utile a ridurre i rischi di esposizione;
- in nessun caso deve verificarsi l'interessamento di locali interni.

L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree private è soggetto alle seguenti limitazioni:

- deve essere eseguito da terra ad opera di personale esperto e di maggiore età adottando le cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc..)
- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del D.L. 194/1995 come ex presidi medico-chirurgici o registrati dopo il D.L. 194/1995 come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.), nella cui etichetta sia specificato, oltre il campo d’impiego, il parassita contro il quale si vuole combattere (ex IV classe);
- almeno con 24 ore di anticipo, devono essere avvisati i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all’uso del prodotto impiegato ed invitandoli ad adottare anch’essi le presenti necessarie precauzioni;
- dovrà essere accertato che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza; in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento;
- l'area deve essere delimitata e contrassegnata per l'intero periodo di carenza, con blocco dell'accesso ad altri soggetti e ad animali domestici o da cortile;
- durante l'applicazione non deve esservi vento o pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;
- eseguire il trattamento in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore di intenso traffico;
- non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
- allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc...);
- non devono essere interessati dalle ricadute fondi finiti o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di impedire la penetrazione nei locali interni degli edifici limitrofi.

Art. 28 – Industrie insalubri a rischio d’incidente rilevante

Sono fatte salve le disposizioni di legge inerenti le industrie a grande rischio e le relative procedure, nonché la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili.

Le attività insalubri ai sensi dell'art. 216 TULLSS (di cui all'elenco aggiornato con Decreto Ministero della Sanità 05/09/1994), nonché le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.P.R.

175/1988 e L. 334/1999 e s.m.i., o comunque a rischio per la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

In vigore di quanto previsto dalla L.R. 56/1977 art. 48 l'avvio, la modifica, l'ampliamento, il trasferimento di qualsivoglia attività rientrante nell'elenco delle industrie insalubri dovrà essere sottoposto, da parte del Comune o dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (laddove esistente ai sensi del D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000) alla valutazione preventiva dell'A.S.L. e dell'Arpa.

Ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" i progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C dovranno ottemperare alle procedure previste dalla legge stessa.

All'interno delle procedure di cui ai punti precedenti dovranno essere affrontate e definite, nel rispetto delle varie normative specifiche, tutte le criticità in capo alle attività in esame e in generale per quanto attiene gli aspetti urbanistici, d'impatto acustico sull'ambiente esterno, di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività stesse, di gestione dei reflui di eventuale origine produttiva e civile derivanti da tali insediamenti e dai connessi processi produttivi, di gestione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti dalle attività in esame.

Sono fatte salve le procedure derivanti da particolari leggi di settore.

Art. 29 – Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la salute e la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. Per i cantieri, in materia di prevenzione degli infortuni, di salute, di sicurezza e responsabilità si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 30 – Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'Autorità comunale competente oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.

Art. 31 – Recinzioni dei cantieri

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni aventi una altezza non inferiore a m. 2,00 e con caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Art. 32 – Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza (oltre 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile. Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre alla adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Alloggi provvisori", nonché le prescrizioni di sicurezza e salute contenute nell'allegato XIII del D.Lgs. 81/08.

Art. 33 – Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. e di- spone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

TITOLO IV

IGIENE DEGLI EDIFICI

Art. 34 – Premessa

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso a cui è destinato, oppure procedere a opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità o di variazione in uso, di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda all'Autorità comunale competente secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento edilizio vigente e dal Testo Unico del- l'Edilizia D.P.R. 380/2001.

Oltre a tale domanda deve altresì essere presentata, qualora occorra, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, apposita domanda per l'allacciamento alla pubblica rete fognaria; e nel caso di attività produttive deve inoltre essere presentata domanda per l'autorizzazione allo scarico previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Generale di Fognatura dell'A.T.O. 6 Alessandrino. Per scarichi non recapitanti reflui in pubblica fognatura deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ente competente (Provincia, Comune, ecc).

Oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale potrà essere richiesta altra documentazione a giudizio del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo dele- gato.

Per insediamenti di particolari caratteristiche comportanti problematiche di impatto ambienta- le potranno essere richieste indagini sull'entità di detto impatto con particolare riferimento al- l'acqua, al suolo, al clima, alla flora, alla fauna, all'ambiente edificato, ivi compreso il patrimonio architettonico, da effettuarsi a carico del richiedente.

Il responsabile del Servizio Igiene Pubblica o suo delegato rilascia formale parere igienico- sanitario sulla scorta di quanto indicato dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 ed an- che dalle Linee guida sulle funzioni delle A.S.R. - A.S.L. In rapporto al D.P.R. 425/1994 e- manato in esecuzione della legge 493/1993.

Il Comune può sottoporre i progetti edilizi, secondo le indicazioni di cui al Testo Unico del- l'Edilizia D.P.R. 380/2001, al parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio; la documentazione sarà inviata in duplice copia (una copia verrà restituita debitamente timbrata unitamente al parere).

Ogni richiesta di intervento sul patrimonio edilizio esistente deve essere inoltrata all'Autorità comunale competente completa della documentazione, e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti e dalle norme del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e del Regola- mento Comunale Edilizio. Nel caso di risanamento o ristrutturazione anche parziale di edifici preesistenti, qualora sia dimostrata, previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impossibilità di modifica di strutture esistenti e risultati altresì previo parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, che le opere progettate apportino comunque migliori igieniche e risanamento, possono essere consentite dall'Autorità comunale competente soluzioni anche difformi dalle norme del presente Regolamento.

Art. 35 – Usabilità

Nessuna costruzione può essere occupata senza autorizzazione d'uso, definita usabilità, rilasciata dall'Autorità comunale competente.

Per il rilascio, i tempi e le procedure relative si applica quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia vigenti.

Art. 36 – Strumenti urbanistici

Ai fini delle verifiche previste dall'art. 20, lettera f, legge 833/1978, ogni strumento urbanistico in fase di pubblicazione viene comunicato al Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 37 – Definizione di canna di ventilazione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti.

Dette canne funzionano in aspirazione forzata mediante dispositivo meccanico, oppure in aspirazione naturale per differenza di pressione.

Definizioni

Art. 38 – Definizione di canna fumaria

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione proveniente da focolari e collegate con l'esterno.

Art. 39 – Definizione di canna di esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera, assimilabili alle canne fumarie.

Art. 40 – Definizione di locali seminterrati e intiratti

Ai fini del presente regolamento si definisce locale seminterrato quel locale in cui la differenza tra l'intradosso del locale in esame e il piano di campagna è compresa tra $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$ dell'altezza del locale.

Si definisce locale intirato quello in cui la differenza tra l'intradosso del locale in esame e il piano di campagna è inferiore a $\frac{1}{3}$ dell'altezza del locale.

Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza sia dentro terra, sarà adoperato per l'abitazione permanente di una o più persone.

Art. 41 – Definizione di verande

Si definiscono verande le chiusure parziali o totali di balconi e terrazzi coperti costituite da pareti trasparenti precarie, removibili ed apribili.

Art. 42 – Definizione di alloggio antigienico

Si definisce antigienico l'alloggio quando si presenta con una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) privo di servizi igienici ad uso esclusivo,
- b) non conforme in tutto o in parte agli elementi di carattere igienico – sanitario previsti dal D.M. 05/07/1975 e dalle altre leggi nazionali e regionali successive,
- c) quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi di manutenzione,
- d) quando presenta requisiti di aereo illuminazione naturale gravemente insufficienti (inferiori a 2/3 del limite ammissibile),
- e) quando risulta privo di qualsiasi fonte di riscaldamento,
- f) quando presenta un cattivo stato di conservazione di finestre e persiane,
- g) quando presenta uno smaltimento non conforme dei reflui di origine civile.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

La situazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, previo accertamento.

Art. 43 – Provvedimenti per alloggi antigienici

Un alloggio dichiarato antigienico deve essere soggetto a opportuni interventi di risanamento atti a rimuovere le cause di anti-igienicità nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità comunale competente con proprio provvedimento in applicazione delle indicazioni fornite dal Servizio Igiene Pubblica al quale è demandato il controllo dell'avvenuta esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 44 – Definizione di alloggio inabitabile

Si definisce inabitabile l'alloggio che presenta defezioni strutturali d'igiene o sicurezza tali da costituire pregiudizio immediato per la salute o l'incolumità degli occupanti.

Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, interrato, rustico, box, cantina);
- c) mancanza totale di aereo illuminazione;
- d) totale indisponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

Art. 45 – Provvedimenti per alloggi inabitabili

Ove un alloggio o parte di esso presenti le caratteristiche di cui al precedente articolo l'Autorità comunale competente, sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, può dichiararlo in tutto o in parte inabitabile e se del caso ordinarne lo sgombero.

Un alloggio dichiarato inabitabile non può essere rioccupato se non dopo rilascio di nuova autorizzazione all'uso da parte dell'Autorità competente.

Edifici civili (residenziali e assimilati)

Art. 46 – Ambito di applicazione e criterio di assimilabilità

Le norme relative agli edifici civili si applicano ad abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, bar e relative cucine, studi professionali nonché ai laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l'abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

Art. 47 – Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come depositi di materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire la risalita dell'umidità per capillarità (intercapedine, vespaie, strati impermeabili), inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante per mezzo di manti impermeabili o di adeguata intercapedine.

Art. 48 – Protezione dall'umidità

Se su terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi sono invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti. Prima di edificare, si dovrà avere cura a che il terreno sia munito di opportuni mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

Art. 49 – Distanza e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto tra superfici coperte e scoperte, la larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi tra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti tra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio al Regolamento Edilizio e agli strumenti urbanistici per le singole località e zone, approvati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 50 – Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali derivanti da demolizioni senza avere preventivamente conseguito l'autorizzazione Provinciale. E' altresì vietato l'utilizzo di terre e rocce, anche provenienti dallo stesso cantiere, che contengano materiali deteriorati, inquinanti, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 51 – Intercapedini e vespaie

Negli edifici di nuova costruzione i muri dei locali di abitazione, come definiti dal successivo art. 53, non possono essere addossati al terreno, ma devono esserne separati da intercapedini a cielo libero a tutta altezza di larghezza congrua e munite di cunetta ribassata e scarico per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di cantinati o sotterranei, il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di adeguata altezza (almeno 30 cm), e ventilato con bocchette di aerazione.

Possono essere ammesse, su conforme parere del responsabile dell'A.S.L., soluzioni tecniche diverse da quelle sopra indicate che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.

Art. 52 – Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche, dall'azione degli agenti atmosferici e per ottenere adeguato abbattimento acustico.

Il coefficiente di trasmittanza termica dei muri perimetrali e dei solai deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

I muri esterni devono essere intonacati verso l'esterno o rivestiti con materiali che permettano il rapido scorrimento delle acque meteoriche in superficie e di riflesso il loro rapido asciugamento e che consentano comunque una adeguata permeabilità all'aria.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, non si deve avere condensazione sulle superfici interne delle parti opache delle pareti.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione adeguati.

Art. 53 – Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione corrispondenti ai locali di abitazione principali: camera da letto, sale di soggiorno, cucine, sale da pranzo, tinello, salotto, studio, biblioteca, sala da gioco, sale gioco bimbi, stireria, lavatoi, locale hobby, tavernette, sala lettura e assimilabili;
- b) locali di servizio o accessori: corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli, depositi, guardaroba, e assimilabili.

Nelle altre unità immobiliari a destinazione civile diverse dalle abitazioni, la distinzione fra locali principali e locali accessori è effettuata sulla base delle indicazioni dei commi precedenti e in funzione del loro utilizzo.

Art. 54 – Definizione di altezza interna

Si definisce altezza o altezza media di un locale il rapporto tra il volume utile del locale e la superficie netta di pavimento.

Si definisce altezza minima l'altezza tra soffitto e pavimento misurata nel punto più basso del locale all'intradosso di travature, modanature o rivestimenti.

Art. 55 – Altezze dei locali abitabili

Fatte salve le deroghe appresso specificate, l'altezza dei locali abitabili di nuova costruzione deve essere non inferiore a m. 2,70 ed è riducibile a m. 2,40 per i locali di servizio.

Il presente articolo non si applica ai locali adibiti ad abitazione preesistenti all'entrata in vigore del D.M. 05/07/1975.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da norme nazionali e regionali in materia.

Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 21/1998, sono consentite altezze non inferiori a metri 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con un'altezza minima non inferiore a m. 1,60.

Per i locali accessori ottenuti dal recupero di sottotetti sono consentite altezze, non inferiori a metri 2,20 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,40.

Per i locali di abitazione nuovi sono consentite, in caso di soffitti ad altezza non uniforme altezze interne medie calcolate locale per locale secondo il criterio Volume diviso Superficie, non inferiori a m. 2,70, riducibili a m. 2,40 medi per i locali accessori. Per il caso di cui a quest'ultimo comma, deve essere comunque prevista un'altezza minima non inferiore a m. 2,00.

Art. 56 – Superfici minime delle unità abitative

Negli alloggi per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. 10,00 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di m² 9,00 se per una persona e di m² 14,00 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno m² 14,00, nel quale, in assenza di cucina, può essere ricavato un angolo cottura.

Ogni locale di abitazione deve avere un lato minimo di lunghezza non inferiore a m. 2,00.

L'alloggio mono stanza o monolocale deve avere superficie netta minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a m² 28,00 se per una persona e non inferiore a m² 38,00 se per due persone.

Art. 57 – Illuminazione e aerazione dei locali

Tutti i locali abitativi, devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assistere l'illuminazione e la aerazione naturale.

In ogni caso è vietato adibire ad abitazione locali privi completamente di aperture di aerazione aperte direttamente all'aria libera. Sono esclusi dal divieto i dispositivi meccanici, ammissibili in sostituzione dell'aerazione naturale, solo nei locali adibiti ad attività che non prevedono presenza continuativa di persone, quali: bagni e anti-bagni, servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli, depositi, lavatoi, stirerie, guardaroba, spogliatoi, locali tecnici, stenditori, cantine. Per bagni e servizi igienici i mezzi di aspirazione meccanica sono obbligatori e devono avere requisiti stabiliti dai successivi articoli del presente Regolamento.

Gli alloggi devono preferibilmente essere distribuiti in modo tale da poter usufruire di riscontro d'aria. La superficie finestrata apribile di un locale di abitazione non può essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso.

Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere conservati in modo da difendere efficacemente dal vento e dalle intemperie.

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna eventualmente anche temporizzato.

Art. 58 – Requisiti di aerazione dei locali

E' vietato adibire ad abitazione locali privi in tutto o in parte di aerazione naturale diretta.

Per uffici, negozi, ristoranti, bar e relative cucine, studi professionali e laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l’abitato è consentito sostituire o integrare l’aerazione naturale diretta con aerazione artificiale ottenuta mediante impianto di aerazione conforme alle vigenti norme U.N.I. (U.N.I. 13779 e U.N.I. 8852).

La superficie apribile direttamente all’aria libera dovrà assicurare in ogni caso una adeguata aerazione dei locali serviti, situazione che si ritiene soddisfatta qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento di ogni singolo locale. Per i locali di lavoro, occorre riferirsi alla D.G.R. 16/01/2006 n. 30-1995 e s.m.i.

Il distacco tra corpi di fabbrica, i muri di cinta, le cancellate foderate o scatolate, ecc., ancorché appartenenti ad uno stesso proprietario, non dovrà essere inferiore a m. 3,00, misurata anche lateralmente o in obliquo, dalle preesistenti vedute, e comunque non deve risultare di impedimento alla corretta aerazione ed illuminazione dei locali.

Art. 59 – Installazione apparecchi a combustione negli alloggi

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L’afflusso dell’aria dovrà avvenire mediante aperture idonee secondo la normativa vigente.

E’ proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di apertura diretta verso l’esterno.

La corretta progettazione e realizzazione dell’impianto nonché l’installazione di accessori e apparecchi utilizzatori deve avvenire secondo le regole della buona tecnica definite con le norme U.N.I. vigenti.

Art. 60 – Servizi igienici e stanze da bagno

Ogni alloggio di nuova costruzione, anche se costituito da un solo locale abitabile, deve essere provvisto di servizio igienico.

Parimenti ogni attività commerciale, negozio, ufficio, ristorante, bar, studio professionale e laboratorio artigianale di nuova edificazione e ristrutturazione edilizia, deve disporre almeno di un proprio servizio igienico, salvo diverse disposizioni che prescrivano più di un servizio igienico in relazione al tipo ed alle dimensioni della attività ed al numero degli addetti impiegati.

Per ciascun alloggio, di norma, almeno un servizio igienico deve esser dotato dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo, e deve presentare una superficie minima non inferiore a m^2 3,00, con una larghezza minima non inferiore a m. 0,90.

Eventuali altri servizi igienici oltre al primo, presenti all’interno di ogni singola unità immobiliare possono avere una dotazione impiantistica ridotta e comunque devono avere una superficie minima di almeno m^2 1,50 con larghezza minima non inferiore a m. 0,90.

I servizi igienici devono essere dotati di apertura verso l’esterno per il ricambio dell’aria, di dimensioni minime pari a m^2 0,50, ovvero devono essere dotati d’impianto di aspirazione dell’aria.

Nel caso di bagni ciechi l’aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di sei volumi/ora se in espulsione continua, di dodici volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere tre ricambi completi ad ogni utilizzazione. Relativamente ai locali di lavoro si applica la D.G.R. 30-1995 che indica 4 vol/h se in funzionamento continuo, 8 vol/h se a intermittenza.

Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfectabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,50 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale.

E' vietato mettere in comunicazione diretta i locali destinati a servizi igienici con locali ove avviene la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione mediante antilatrina della superficie minima di 1,00 m², lato minimo m. 0,90.

E' consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a camere da letto nelle unità abitativi- ve con plurimi servizi.

Art. 61 – Cucina

Ogni alloggio deve essere predisposto per ospitare un locale cucina o un angolo cottura per la preparazione degli alimenti.

Il posto di cottura deve essere dotato di finestratura propria all'esterno oppure, se ricavato quale sfondato cieco, deve essere comunicante con l'annesso locale con una proporzione tra profondità ed apertura di almeno due terzi e deve esser dotato di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Ogni cucina deve essere dotata di canna di esalazione per fumi e vapori.

Art. 62 – Acqua potabile

Ogni alloggio deve essere provvisto di acqua potabile corrente.

L'impianto idrico di distribuzione deve essere realizzato in modo da garantire una distribuzione di acqua potabile in ogni alloggio tale da assicurare il bisogno di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre ogni possibile causa di rumorosità durante il funzionamento.

Eventuali serbatoi di riserva non devono avere continuità con la rete di scarico.

L'approvvigionamento deve preferibilmente provenire da acquedotto pubblico o consortile sottoposto a controllo sanitario.

Ove l'approvvigionamento venga assicurato da pozzi privati, l'acqua dovrà essere dichiarata potabile dal competente Servizio di Igiene Pubblica ed il gestore del pozzo dovrà a propria cura e spese far eseguire, tramite il Laboratorio pubblico di riferimento, analisi complete di campioni di acqua prelevata almeno una volta all'anno preferibilmente nel periodo di falda bassa e comunque secondo la periodicità stabilita dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. L'utilizzo potabile dell'acqua da pozzo privato deve essere autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 30/04/1996 n. 22 e successivo D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 5 comma 3.

Art. 63 – Uso dei locali seminterrati e interrati

I locali seminterrati e interrati possono avere destinazioni che non prevedono la presenza continuativa di persone e non possono essere destinati ad abitazione permanente.

Requisiti per i locali seminterrati:

- a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e disimpegni in genere, i bagni, i

- gabinetti ed i ripostigli;
- b) sporgenza fuori terra per ogni lato non inferiore a $\frac{1}{3}$ dell'altezza;
 - c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;
 - d) adeguate condizioni di aero illuminazione naturale diretta. Tali condizioni si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata sia non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie pavimentata. Qualora sia tecnicamente impossibile è ammesso il ricorso ad impianto di ventilazione forzata che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.
 - e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

I locali seminterrati che non dispongono integralmente dei requisiti di cui ai punti b) e d) del precedente comma sono da considerare ad ogni effetto sotterranei e regolamentati dal comma successivo.

Requisiti per i locali interrati:

- a) requisiti strutturali indicati alle lett. a), c), e) per i locali seminterrati,
- b) impianto di ventilazione forzata che assicuri i requisiti di aerazione e illuminazione artificiale previsti dal presente Regolamento.
- c) illuminazione artificiale adeguata all'uso dei locali.

I locali seminterrati e interrati possono essere destinati ad attività lavorative quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissione di agenti nocivi e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e di microclima, nel rispetto delle rimanenti norme contenute nel Titolo II del D.Lgs 81/08.

I locali seminterrati e interrati che abbiano una destinazione lavorativa devono rispondere alle prescrizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 81/08.

E' fatto salvo il rispetto della normativa specifica per i locali seminterrati in presenza di gas radon.

Art. 64 – Impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, a servizio di edifici pubblici e privati, a destinazione abitativa e non abitativa, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria compatibili con il benessere delle persone ed assicurare comunque le condizioni minime previste dalle vigenti norme U.N.I. (U.N.I. 13779 e U.N.I. 8852).

Le prese d'aria esterna devono essere sistamate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 dal suolo, rivolte preferibilmente verso luoghi con scarsa presenza di traffico ed aria immota, al fine di ridurre la polverosità dell'aria captata e ad altezze superiori se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni.

Le apparecchiature esterne degli impianti di condizionamento, dovranno essere collocate in modo da escludere o limitare effetti negativi sull'estetica del fabbricato, eccessiva rumorosità ed indebite emissioni tali da creare disturbo al vicinato, adottando all'uopo idonei accorgimenti debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Laddove possibile è necessario provvedere ad una canalizzazione di espulsione a tetto dell'aria viziata emessa dagli impianti.

E' altresì obbligatorio reglementare l'espulsione dell'acqua di condensa, derivante dalle

apparecchiature in questione, attraverso collegamenti canalizzati al collettore fognario pubblico se presente ovvero tramite uno smaltimento nel suolo, anche in questo caso tramite canalizzazioni che impediscano fuoriuscite a cielo libero del liquido.

In ogni caso gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati tenendo conto dell'affollamento degli ambienti, del loro uso e delle condizioni microclimatiche necessarie prevedendo valori comunque conformi alle vigenti norme U.N.I. di settore.

Art. 65 – Soppalchi

Per soppalco si intende una struttura sopraelevata, prospettante all'interno di un ambiente chiuso e avente la caratteristica di comunicare ampiamente con lo stesso mediante una balconata che vi si affaccia.

Il soppalco può essere sovrapposto ad altro locale o aggettante all'interno del locale in cui si affaccia. In quest'ultimo caso l'altezza netta nella parte sottostante l'aggetto non deve essere inferiore a m 2,20, fermo restando che i locali chiusi sottostanti ad un soppalco devono disporre delle normali altezze regolamentari.

La destinazione del soppalco può essere di semplice deposito o di spazio abitativo.

Il soppalco ad uso abitativo non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante, misurata sul volume chiuso dal piano verticale virtuale passante sulla balconata, non deve essere inferiore a m 2,20. Il soppalco ad uso deposito al servizio dell'abitazione non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l'altezza media per la parte soprastante non deve essere inferiore a m 2,00.

L'inserimento dei soppalchi non deve impedire o intralciare, neppure parzialmente, l'apertura delle superfici finestrate.

Le soppalcature ad uso lavorativo sono ammesse se realizzate secondo i requisiti di cui al D.G.R. 16.01.06 n. 30/1995.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite.

Art. 66 – Verande

Le verande, realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi e terrazzi sui quali si affacciano finestre o porte – finestre di locali abitabili, sono ammesse, in deroga a quanto prescritto dagli articoli 59 e 60, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali apribili sulla medesima, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali apribili sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota parte del pavimento è pari a otto volte la superficie delle suddette aperture;
- b) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfinti di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;

- c) i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e le preesistenti aperture siano rese stabilmente chiuse. Non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;
- d) non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;
- e) non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;
- f) qualora siano inseriti nella veranda la centralina termica a gas per riscaldamento dell'unità immobiliare, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto 5, lo sfalto dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare le norme U.N.I. C.I.G. vigenti. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda;
- g) qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore a $\frac{1}{30}$ della superficie del pavimento della veranda con un minimo di m^2 0,20.

Art. 67 – Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6, comma 17, del D.P.R. 22/12/1970 n. 1391.

Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5,00 m.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

Art. 68 – Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, l'A.R.P.A. può prescrivere l'opportuno innalzamento.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Comune può prescrivere l'uso di combustibili compatibili con la qualità delle emissioni.

Art. 69 – Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere collegati a canna fumaria.

Sono vietati gli scarichi sulle facciate degli edifici, salvo casi particolari in cui non siano realizzabili alternative e solo previa autorizzazione comunale da conseguire separatamente previa presentazione di relazione tecnica specialistica atta a documentare e motivare la realizzazione dell'impianto e nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto autorizzativo.

Art. 70 – Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi devono essere allontanati per mezzo di idonee canne di esalazione con sbocco oltre il tetto.

In tutte le cucine e gli angoli cottura è obbligatoria la presenza di una canna di esalazione.

Art. 71 – Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- b) avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore a 3 volte il diametro della bocca di ingresso;
- c) avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- d) non avere cambiamenti con angoli minori di 120°;
- e) essere facilmente smontabili;
- f) essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

Art. 72 – Canne fumarie

Per le caratteristiche tecniche e costruttive ed il dimensionamento delle canne fumarie e delle canne di esalazione occorre attenersi alle vigenti norme U.N.I. di settore.

Art. 73 – Cavedi e cortili

I cavedi ed i cortili sono normati da specifici articoli del Regolamento Edilizio.

Art. 74 – Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

E' vietata a qualsiasi titolo sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.

E' vietato ricoprire i cortili, anche con vetrate, quando i manufatti interferiscano con aperture praticate per aerare e illuminare ambienti ad uso abitativo anche saltuario.

Art. 75 – Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e sgombri di ogni

immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Art. 76 – Scale

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 16.05.1987 n. 246, le scale condominiali che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a m² 1,00 per ogni piano.

Solo eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a m² 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono esser comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

I vetri che costituiscono parete del vano scala, devono essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumento delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

Art. 77 – Scale: caratteristiche dei materiali

Le pareti dei vani scala, devono essere realizzate fino a un'altezza di m. 1,50 con materiale di facile lavatura o impermeabile.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino – alzata pedata e pianerottolo – nonché parapetto o la balaustra completi di corrimano.

Art. 78 – Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1,00, avere parapetti realizzati in modo e con materiali che garantiscano uno stato di totale sicurezza.

La distanza, misurata in ogni senso dal primo gradino alla soglia del vano porta non può essere inferiore a m. 0,50.

Art. 79 – Larghezza delle scale

La larghezza minima della rampa e dei pianerottoli al servizio di due piani, compreso quello terreno, non deve essere inferiore a m. 1,20 se serve parti condominiali o comuni a diverse unità abitative e non inferiore a m. 0,80 se serve scale interne ad una stessa unità abitativa.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti.

Art. 80 – Dimensioni delle scale

Fermo restando la larghezza della rampa, i gradini dovranno avere un rapporto fra altezza e pedata secondo la seguente formula: “2a + p = 62 ÷ 64” ovvero “a + p = 46” (dove a = alzata e p = pedata).

Art. 81 – Scale a chiocciola

Le scale a chiocciola quando rappresentano l'unico collegamento per i locali di uno stesso alloggio o quando collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere una larghezza minima non inferiore a m. 0,80 di raggio.

Art. 82 – Parapetti

I balconi, i terrazzi, le finestre e le scale devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100, e con spazi liberi di larghezza non superiore ai 10 cm. tali da non determinare pericolo per l'incolumità delle persone. I parapetti costituiti da elementi orizzontali sono vietati nelle scale degli edifici pubblici o aperti al pubblico.

Art. 83 – Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.

I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, di diametro interno sufficiente per smaltire l'acqua raccolta anche in condizioni di precipitazioni intense, il diametro interno delle condotte non deve essere di norma inferiore a cm. 8.

Le tubazioni non devono avere né coperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, di bagni e di qual-siasi liquido contaminato di altra origine.

Art. 84 – Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti gli edifici, ove occorra, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti dei piccioni e di animali in genere.

Nelle cantine, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere devono essere protette con griglie o altri accorgimenti, senza tuttavia ostacolare l'aerazione dei locali.

Se necessario gli edifici dovranno in ogni caso essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e derattizzazione a cura e spese della proprietà con la necessaria periodicità e comunque ogni qualvolta il Servizio di Igiene Pubblica ne ravvisa la necessità.

Art. 85 – Raccolta dei rifiuti ed allontanamento delle acque di scarico

La raccolta e l'allontanamento dei rifiuti urbani avviene secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la raccolta rifiuti.

Le canne di caduta sono vietate.

L'Autorità comunale competente, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati dal vigente Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti, di giudicare le loro conformità ai requisiti composti nei punti precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni per la loro approvazione, la documentazione tecnica e i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

Le condutture delle reti di scarico devono essere sicuramente impermeabili ed a perfetta tenuta, così come le giunzioni devono essere isolate dai muri e dalle condutture delle reti di distribuzione delle acque e in ogni caso a un livello inferiore di questa.

Le condutture devono essere interrate salvo nei casi particolari ove, per pericolosità degli scarichi, l'Autorità sanitaria locale può prescrivere percorsi controllabili a vista.

Art. 86 – Isolamento acustico – Parametri di riferimento

Per l'isolamento acustico dei nuovi edifici e degli edifici soggetti a ristrutturazione si fa riferimento alla vigente normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/1997).

Ai fini del presente articolo per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali o verticali dell'edificio, delle facciate esterne, verniciatura esclusa, come specificato nella nota n. 3632/SIAR/98 del Ministero dell'Ambiente.

Art. 87 – Sistemazione aree esterne

In tutti gli edifici a destinazione produttiva e artigianale, l'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata e mantenuta in buono stato di conservazione e dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio, un marciapiede impermeabile della larghezza mini- ma prevista dal D.M. 236/89 e s.m.i.

Se nell'area si prevedono depositi di materiali o movimentazione di automezzi, il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato.

Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio, dotati di impianti di trattamento, ove necessario.

Qualora nella zona sia presente la raccolta domiciliare dei rifiuti, dovrà prevedersi un'area per la sistemazione dei cassonetti.

Art. 88 – Isolamento pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno delle unità produttive.

Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà almeno realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm 30.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile e resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati in caso di particolari lavorazioni, come ad esempio nei laboratori di produzione e trasformazione di sostanze destinate all'alimentazione umana, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

Art. 89 – Termocoibentazione, protezione dall'umidità

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.

Art. 90 – Caratteristiche dei locali di lavoro

I locali destinati ad attività produttive come definite dalle Norme Generali ed i locali accessori, dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza in ambienti di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.).

Art. 91 – Deroga sulle altezze

Quelle parti, aree o locali a carattere logistico, presenti nelle aziende, nonché i locali adibiti ad attività commerciali, direzionali ed appartenenti al settore terziario sono da considerarsi assimilabili, per i requisiti di altezza, a quanto previsto per i locali di abitazione e, pertanto, dovranno presentare una

altezza interna non inferiore a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per bagni, anti bagni, ripostigli, corridoi, disimpegni.

Sono fatte salve le deroghe e le procedure relative previste dal D.G.R. 16.01.2006 n. 30–1995 e dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

La deroga deve essere richiesta per locali che abbiano altezza netta inferiore a metri 3 nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori o, indipendentemente dal numero dei lavoratori, in presenza di lavorazioni pregiudizievoli alla salute degli stessi. La deroga viene concessa quando le necessità tecniche aziendali lo richiedano.

Prospetto riepilogativo

Tipologia di locale	Altezza minima consentita
Ambienti a destinazione d'uso industriale e artigianale: <ul style="list-style-type: none"> • con più di 5 lavoratori • con meno di 5 lavoratori, se le lavorazioni possono essere pregiudizievoli alla salute dei lavoratori (tab. ex art. 33 del D.P.R. n. 303/1956) ovvero lavorazioni per cui è prevista sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 25/2002 • nuove costruzioni 	altezza minima m. 3
Uffici Refettori Mense Locali di riposo Sale di attesa Camere di medicazione Locali commerciali Magazzini non presidiati (1)	altezza minima m. 2,70 sopra i 1000 m di altitudine min. m. 2,55
Locali accessori Dispense annesse alle cucine in Gabinetti, archivi, ripostigli, vani tecnici, corridoi, disimpegni, servizi igienici, spogliatoi(2)	in caso di documentata impossibilità tecnica fabbricato preesistente minimo m. 2,40 in tutti gli altri casi minimo m. 2,70
(1) Con presenza occasionale di lavoratori ovvero presenza non quotidiana di lavoratori. (2) Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali.	

N.B. I requisiti del prospetto riepilogativo sono richiesti anche per i luoghi di lavoro con meno di 5 lavoratori, fatta salva diversa disposizione dei regolamenti igienico-edilizi comunali.

Art. 92 – Superficie aero-illuminante

La superficie aero - illuminante dei locali destinati ad attività produttiva e dei locali accessori dovrà essere conforme al D.G.R. 16/01/2006 n. 30–1995 nonché al D.Lgs. 81/2008. Quelle parti, aree o locali delle aziende adibite ad uffici, camera di medicazione, infermeria, ambula- torio devono avere superficie aero-illuminante non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento.

Per servizi igienici, bagni, docce, spogliatoi, antibagni, locali lavabo, sarà ammessa l'aerazione meccanica mediante impianti di aspirazione capaci di almeno cinque ricambi orari se continua e dieci ricambi orari se temporizzata. Per questi stessi locali sarà ammessa la sola illuminazione artificiale. Per i locali ad uso ripostiglio, e per i locali tecnici nei quali non è prevista la presenza di persone è ammessa l'assenza di aerazione naturale e di dispositivi di aeratione meccanica. Per questi stessi locali sarà ammessa la sola illuminazione artificiale.

Per i locali ad uso magazzino, deposito e archivio e per tutti i locali accessori nei quali non sia prevista una presenza continuativa di persone è ammessa una aerazione naturale non inferiore ad un trentesimo della superficie del pavimento fatte salve diverse disposizioni derivanti da normative di sicurezza o prevenzione incendi. Per questi stessi locali sarà ammessa la sola illuminazione artificiale.

In tutti i locali di attività commerciale, direzionale e terziaria, dovrà essere garantita un'illuminazione naturale conformemente a quanto previsto dal D.G.R. 16/01/2006 n. 30–1995 e s.m.i.

In caso di particolari lavorazioni ed esigenze produttive potranno essere ammessi, in sostituzione o ad integrazione dell'aerazione naturale, impianti di aerazione artificiale e/o condizionamento, i cui requisiti dovranno essere conformi al raggiungimento di idonee condizioni microclimatiche in relazione ad affollamento, dimensione dell'ambiente e tipo di lavorazione, fatto salvo il parere dell'autorità competente.

Gli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere conformi, in relazione alla destinazione d'uso dei locali, alle vigenti norme U.N.I. (U.N.I. 13779 e U.N.I. 8852).

Art. 93 – Trasporto interno

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico–scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

Art. 94 – Dotazione di servizi igienici

I servizi igienici devono essere posti in prossimità del posto di lavoro, facilmente accessibili ed in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro di nuova realizzazione o in caso di ristrutturazione si fa riferimento alle “linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro” ex art. 48 D.P.R. 19.03.1956 n. 303.

Prospetto riepilogativo per servizi igienici

Numer Fatte salve le attività disciplinate dal D.P.G.R. 21.07.2003 n. 9/R relativo al settore alimenti, per cui viene indicato per il personale un numero di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 lavoratori	Fino a 10 addetti (compresi titolari e soci)	almeno 1 W.C. per sesso			
	Oltre i 10 addetti per sesso	con riferimento al massimo numero di lavoratori contemporaneamente presenti: 11-20 lavoratori: 2 W.C. 21-30 lavoratori: 3 W.C. Superiore a 30 lavoratori: soggetto a valutazione			
Requisiti strutturali	Superficie minima Fatto salvo quanto previsto da L. 13/89	W.C.	almeno m ² 1,20, con lato minimo di almeno m. 1,00		
		Anti-w.c.	almeno m ² 2,00		
	altezza	l'altezza libera deve essere di almeno m. 2,40			
Requisiti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Non devono comunicare direttamente con il locale di lavoro. • Ubicazione tale da evitare percorsi esterni al fabbricato⁽¹⁾ e disposti in modo da consentire un loro facile utilizzo. • Deve sempre essere predisposto un idoneo anti-w.c.; quest'ultimo deve essere provvisto di lavabo se lo stesso non è presente nei servizi. • Ogni posto-w.c. deve essere completamente separato dagli altri e dall'anti-w.c. Il divisorio tra w.c. in batteria può non essere a tutta altezza. • Il pavimento, le pareti (fino a m. 2,00) e la porta devono essere rifiniti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfeccabile. • La porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno e deve essere dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza e, nei casi di ventilazione artificiale, di griglia o di fessura nella porzione inferiore alta almeno cm. 5. • Dispositivo per la distribuzione di sapone liquido asciugamani a perdere e/o ad aria. • Le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno m. 2,00. 				
Illuminazione e aeratione	W.C.	Di norma, si richiede aerazione e illuminazione naturale. In caso di comprovati impedimenti tecnici si possono ritenere sufficienti illuminazione ed aerazione artificiale. In caso di aspirazione meccanica n. 5 vol./h se continua, n. 10 vol./h se temporizzata.			
	ANTI W.C.	Non è obbligatoria la luce naturale. Accettabile anche l'aspirazione meccanica n. 5 vol./h se continua, n. 10 vol./h se temporizzata.			
Riscaldamento	I locali devono essere riscaldati durante la stagione fredda.				
Impianto idrico	I lavabi devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda. I comandi di erogazione dell'acqua preferibilmente non manuali, fatto salvo quanto previsto dalla L. 283/62.				
Lavandino	Le prese d'acqua dei lavandini devono essere in numero di 1 ogni 5 addetti occupati in un turno.				

	Collettivi “in linea”: l’interasse fra due gruppi distributori dell’acqua (calda e fredda) deve essere di almeno cm. 60.
	Collettivi circolari a centro locale: ad ogni gruppo di distribuzione dell’acqua deve corrispondere una zona di almeno cm. 60 utili di circonferenza del lavabo.
(I)	<i>Soluzioni diverse saranno oggetto di valutazione da parte dell’A.S.L. in relazione a impedimenti tecnico/organizzativi</i>

L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio, purché dotato di impianto di aspirazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.

Art. 95 – Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano servizio deve essere di superficie minima di m² 1,50 con lato minimo di m. 0,90; l’antibagno, che dovrà essere separato dal vano servizio a tutta altezza, dovrà presentare una superficie minima di m² 1,00.

Laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio, la superficie minima di esso non potrà essere inferiore a m² 6,00.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso quando eccedono le 10 unità lavorative. Devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero–illuminazione naturale di- retta anche per l’antibagno usato per spogliatoio. E’ tuttavia ammessa, secondo quanto sopra disposto, la ventilazione forzata con impianto capace di almeno cinque ricambi orari se continua e dieci ricambi orari se temporizzata.

I pavimenti dei vani servizio ed anti servizio dovranno essere dotati di una piletta di scarico sifonata per favorire una facile ed assidua pulizia.

Le pareti dei servizi igienici (servizio e antiservizio) devono essere piastrellati fino ad un’altezza di m. 2,00.

Qualora la particolare lavorazione lo richieda e in tutti i casi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.G.R. 03/03/2008 n. 2/R e s.m.i., la rubinetteria dovrà essere a comando non manuale.

I servizi igienici potranno comunicare con gli spogliatoi solamente se separati a tutta altezza da questi e se dotati di adeguata aero–illuminazione.

E’ fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 96 – Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere una superficie minima di m² 6,00 e comunque di non meno di m² 1,00 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un’altezza di m. 2 dal pavimento.

Devono essere dotati di aerazione naturale diretta e in caso di impedimenti tecnici di impianto di aerazione meccanica capace di almeno cinque ricambi orari se continua e dieci ricambi orari se temporizzata.

Qualora la particolare lavorazione lo richieda e in tutti i casi rientranti nell’ambito di applica- zione del D.P.G.R. 03/03/2008 n. 2/R e s.m.i., devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto in misura di uno per ogni addetto.

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavabi e punti per l’erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.Lgs. 81/2008.

Quando si effettuino lavorazioni insudicianti dovrà essere prevista almeno una doccia con antibagno in

relazione a cinque utilizzatori potenziali contemporanei per turno.

Nel caso in cui gli spogliatori siano occupati da persone di sesso diverso ed eccedano le 5 unità, dovranno essere distinti per sesso.

Art. 97 – Mense e refettori

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e dei refettori si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di m^2 1,00 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

Art. 98 – Distributori automatici di alimenti

Nell'ambiente di lavoro ove avvengono lavorazioni con emissioni di polveri e/o gas e/o vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati ed aero-illuminati.

Art. 99 – Locali interrati e seminterrati

I locali interrati e seminterrati, fatti salvi i disposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008, per essere adibiti a qualunque tipo di attività produttiva dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 63 del presente Regolamento e sono soggetti ad autorizzazione in deroga. Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad emanazione di agenti nocivi.

Art. 100 – Laboratori in edifici di civile abitazione

Nei laboratori installati all'interno di stabili destinati prevalentemente a civile abitazione, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di esalazioni comunque moleste, deve essere praticata in modo che le stesse siano captate nel punto di produzione ed esalate all'esterno al di sopra del tetto, in modo da non determinare in nessuna condizione d'uso fastidio o molestia al vicinato. Tutte le fonti di rumorosità devono essere isolate e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di isolamento acustico passivo degli edifici. Tali attività dovranno avere compatibilità urbanistica.

Art. 101 – Caratteristiche dei locali per attività produttive a domicilio

I locali nei quali è svolto lavoro a domicilio, come definito dalla L. 18/12/1973 n. 877, anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:

- a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal vigente regolamento per i locali ad uso produttivo, non essere usati per cucina o camera da letto, ed in genere per prepararvi cibi e/o dormirvi quando le caratteristiche delle materie da usare o per le particolarità delle lavorazioni da svolgere, possa a giudizio dei Servizi dell'A.S.L. competente per territorio, derivarne anche indirettamente molestia o nocimento alle persone.
- b) avere pavimenti ben connessi che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvisi polveri o scarti di lavorazione.

Art. 102 – Lavorazioni non ammesse

Nei locali anzidetti non potranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni, o- dori sgradevoli, esalazioni tossiche, qualsiasi sia la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità molesta; infestazioni parassitarie quali possono determinarsi a seguito di lavorazioni di piume o peli non sterilizzati; irradiazione termica localizzata su pareti divisorie, irradiazioni ottiche irritanti quali raggi ultravioletti; oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio.

Del pari gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio, devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari. Le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni del Decreto 81/20008. In ogni caso, su proposta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche, l'Autorità comunale competente potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e, se il caso, a evitare la continuazione del lavoro a domicilio.

TITOLO V

NORME TECNICHE RELATIVE A PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 103 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina i requisiti tecnici relativi a particolari attività, ove diversi rispetto a quelli indicati nel Titolo 4. Ove previsto, vengono indicati gli iter procedurali relativi al conseguimento dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio ovvero alla D.I.A. Vengono inoltre specificati i criteri e le modalità di vigilanza.

Art. 104 – Suolo pubblico

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico devono esser provvisti di mezzi per il facile pronto scolo delle acque meteoriche, coperti e sistemati nel sottosuolo. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di scavo o demolizione o altro materiale che provochi offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 105 – Concessione di suolo pubblico

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati del Comune di Alessandria, oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni e raduni, ecc. è data dal competente organo comunale subordinatamente all'adempimento di norme igieniche atte ad impedire l'inquinamento del suolo mediante materiale escrementizio, residui alimentari e materiale comunque putrescibile o fermentabile, nonché rifiuti in genere. Le concessioni saranno caso per caso valutate dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. nell'ambito della Commissione Pubblico Spettacolo e si riferiranno principalmente:

- alla disponibilità di acqua potabile e allo scarico delle acque usate;
- alla possibilità di allacciamento dei servizi igienici alla fognatura.

In caso la dotazione dei servizi non fosse adeguata alle manifestazioni, potranno essere previste soluzioni alternative.

Art. 106 – Attività scolastiche e parascolastiche

L'apertura di strutture indirizzate alla prima infanzia di tipo asilo nido, scuole materne, centri di custodia oraria, gestiti da soggetti privati, laici e religiosi, nonché I.P.A.B., è subordinata a certificazione dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima degli studenti in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'apertura di strutture scolastiche, quali scuole elementari, medie inferiori, medie superiori, professionali, addestrative, linguistiche, universitarie, sede di master, corsi di formazione e simili, private o comunque esterne agli istituti di istruzione pubblica, è subordinata a certificazione dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima degli studenti in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La vigilanza sanitaria sulle strutture scolastiche e parascolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con particolare riferimento alla conservazione di idonee caratteristiche igienico-sanitarie e strutturali ed alla tutela della salute della collettività è esercitata dall'ASL a mezzo dei propri Servizi.

Gli Enti ed i privati sono tenuti a richiedere, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, l'esame dei progetti degli insediamenti scolastici, ivi compresi gli asili nido ed il relativo Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. 29/07/1982 n. 577 per le strutture di cui al punto 85 del Decreto 16/02/1982.

Per tutti gli edifici ed i locali ad uso scolastico sono comunque applicabili le norme di prevenzione incendi contenute nell'allegato al Decreto 26/08/1992 (G.U. 16/09/1992 n. 218).

L'eventuale attività di preparazione e somministrazione alimenti che venga svolta all'interno delle strutture di cui al presente articolo è subordinata a D.I.A. ai sensi dell'art. 6 del Regolamento C.E. 852/2004 e relativo Regolamento di Applicazione D.G.R. 79–7605 del 26/11/2007.

L'esercizio della mensa è subordinato all'individuazione di locali idonei, a ciò dedicati e convenientemente attrezzati.

Art. 107 – Servizi per la prima infanzia

I servizi per la prima infanzia possono identificarsi nelle seguenti tipologie:

- asilo nido tradizionale;
- micro-nido;
- centro di custodia oraria (baby parking);
- nido in famiglia;
- sezioni "Primavera".

Relativamente a: ore di permanenza, numero di utenti, capacità ricettiva, personale, requisiti di dimensionamento, abbattimento barriere architettoniche, collocazione territoriale urbanistica, requisiti per l'esercizio e l'autorizzazione e quant'altro, per ciascuno dei servizi sopraelencati, si dovrà fare riferimento alla specifica normativa di settore.

Art. 108 – Scuole dell’infanzia

La scuola dell’infanzia è una struttura che accoglie bambini nell’età prescolare da tre a sei anni.

Le strutture di scuole dell’infanzia, in possesso di certificazione dell’idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura, devono ottenere specifica autorizzazione al funzionamento dal Direttore Didattico competente per territorio ai sensi del R.D. 26/04/1928 n. 1297 e s.m.i.

Per le scuole dell’infanzia private valgono i medesimi requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 18/12/1975 (G.U. 02/02/76 n. 29 S.O.).

Per le superfici minime delle aree o ambienti destinati alle varie funzioni si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 18/12/1975 contenente norme tecniche specifiche per l’edilizia scolastica.

Sono altresì da prevedersi altri spazi quali:

- a) ambulatorio medico;
- b) direzione e segreteria;
- c) locale di riunione;
- d) cucina, dispensa e relativo WC e spogliatoio ad uso esclusivo del personale di cucina, nel caso nella struttura vengano preparati alimenti;
- e) lavanderia;
- f) locale ripostiglio;
- g) servizio per il personale.

E' ammessa deroga per i locali di cui ai punti a), c), e).

Art. 109 – Altre strutture scolastiche

Si intendono come "altre strutture scolastiche", le strutture in cui viene svolta attività didattica compresa nei normali cicli di studi, ivi comprese le scuole universitarie e assimilate, al termine del quale viene attribuito un diploma.

Per le scuole pubbliche e private trovano applicazione le specifiche normative in materia di edilizia scolastica. Limitatamente alle scuole private esistenti e limitatamente al requisito generale della capienza, può essere ammessa una deroga, in base alla Circolare Ministero P.I.

n.377 del 09/12/1987, a condizione che la superficie netta di ogni aula abbia un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 m²/alunno, fermo restando il possesso degli altri requisiti sopra descritti.

Art. 110 – Strutture parascolastiche

Si intendono come strutture parascolastiche le strutture in cui vengono svolte attività formative, finalizzate all’acquisizione di specifiche competenze non comprese tra le strutture normate da altri articoli del presente Regolamento. A titolo esemplificativo: scuole di lingue, scuole di computer, scuole di sartoria, scuole di dattilografia, contabilità e simili, scuole addestrative e/o professionali, esclusi gli istituti professionali, scuole di vetrinista, scuole di estetica.

Sono altresì ricomprese le attività culturali e formative istituzionalizzate in un’organizzazione complessa, ma non attribuenti titolo di studio, quali le Università Popolari.

L’esercizio di dette attività è subordinato all’acquisizione di certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.

Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La capienza massima della struttura è correlata alla dimensione delle aule disponibili, con un rapporto minimo di m² 1,20 per frequentante; al numero di servizi igienici, che dovrà essere non inferiore ad uno per sesso fino a 50 allievi contemporaneamente presenti; alle condizioni di aerazione del locale. Le aule devono essere direttamente e naturalmente aerate ed illuminate, con finestre di superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica.

In caso di svolgimento di attività con strumentazione rumorosa, l'aula deve essere perfettamente insonorizzata qualora inserita in un edificio con usi plurimi, e docenti ed utenti devono essere dotati di idonee protezioni acustiche.

Art. 111 – Attività di pubblico spettacolo e assimilati – Caratteristiche generali

I teatri, i cinema, ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, trattenimento, devono avere le seguenti caratteristiche:

- superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie calpestabile; in alternativa può essere realizzato un impianto di illuminazione e aerazione artificiale conforme alle norme U.N.I. 10339 o equivalenti;
- protezione contro l'umidità tramite mezzi idonei;
- altezza media non inferiore a m. 3,00;
- cubatura non inferiore a m³ 4,00 per persona;
- impianto di riscaldamento in grado di assicurare, nella stagione invernale, una temperatura di 20 ± 2 °C con distribuzione delle sorgenti di calore tale da assicurare un riscaldamento uniforme in ciascun ambiente.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16 del 05/02/1951 del Ministero degli Interni e s.m.i.

Gli Enti ed i privati, sono tenuti a richiedere, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, l'esame dei progetti ed il relativo Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

Art. 112 – Dotazione di servizi igienici

I teatri, i cinema e in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, intrattenimento o riunioni devono essere dotati di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori, ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

Ogni locale di cui al precedente articolo deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici, preferibilmente del tipo alla turca, con regolare anti-servizio, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

Ogni servizio igienico, distinto per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduto da un anti-bagno, munito di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredata di erogatore di sapone liquido e di asciugatura elettrica o monouso.

Tanto il servizio igienico che l'anti-bagno devono essere ventilati direttamente dall'esterno e devono avere un'altezza minima di m. 2,40. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale.

Ogni locale di nuova realizzazione o ristrutturazione deve in ogni caso disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicap e conforme alle prescrizioni di cui alla Legge n. 13/89 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14/06/89.

Art. 113 – Impianti sportivi

Come impianti sportivi, si intendono gli spazi al chiuso o all'aperto nei quali si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

L'apertura e l'esercizio di impianti sportivi sedi di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche sono sottoposte alla disciplina degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Agli impianti sportivi si applica la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione, modifica o potenziamento di impianti sportivi si rimanda alla vigente normativa Nazionale e Regionale, in materia di inquinamento acustico. Per gli impianti sportivi inseriti in edifici destinati anche ad altri usi dovranno essere inoltre verificati l'isolamento acustico e la rumorosità di servizi ed impianti fissi e si dovranno rispettare i requisiti di accettabilità relativamente alle immissioni acustiche in altri locali.

Art. 114 – Impianti sportivi con capienza complessiva superiore a 100 presenze

Per gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti in numero complessivo superiore a cento, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.M. 18/03/1996 e s.m.i., nonché le seguenti specifiche tecniche.

Come impianti igienici per gli spettatori viene individuata una unità igienica costituita da almeno un vaso, tre orinatoi oppure quattro vasi e due lavabi per gli uomini e da quattro vasi e due lavabi per le donne. Devono essere presenti unità igieniche in ragione di uno ogni 500 uomini e di uno ogni 1000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori; oltre i 30.000 spettatori uno ogni 1.000 uomini ed uno ogni 1.000 donne. Deve essere previsto almeno un servizio igienico per portatori di handicap.

Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30,00 m² al netto dei servizi. Il gruppo servizi per gli atleti dovrà essere annesso al locale spogliatoio ma separato da esso a tutta altezza e comprendere complessivamente almeno sei docce, due vasi, due orinatoi oppure quattro vasi e due lavabi. Ogni locale spogliatoio dovrà servire al massimo sedici praticanti; dovrà avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o artificiale con un numero di ricambi/ora pari ad almeno dieci.

Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.

Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, di almeno 10,00 m², esclusi i servizi, che dovranno essere annessi e dotati di almeno una doccia, un lavabo, un vaso.

In merito alle caratteristiche ed al numero degli spogliatoi per atleti ed arbitri e relativi servizi igienici, possono essere previste, rispetto a quanto sopra elencato, variazioni vincolanti l'agibilità della struttura da parte dei Regolamenti o prescrizioni C.O.N.I. o dalle Federazioni Sportive Nazionali relative alla disciplina prevista nella zona di attività sportiva.

Devono essere previsti uno o più locali, per il deposito delle attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata all'attività e per i prodotti e le attrezzature destinate alla pulizia dei locali.

Devono essere garantiti accessi e postazioni a portatori di handicap in numero sufficiente, sia per la componente pubblico che per l'esercizio di specifica attività sportiva.

Art. 115 – Impianti con capienza complessiva inferiore a 100 presenze

Per gli impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze si applicano le norme di sicurezza generali previste dal Ministero dell'Interno con D.M. 18/03/1996 e s.m.i.

I servizi igienici per gli spettatori devono essere distinti per sesso, con una dotazione minima di almeno 1 vaso e 1 lavabo per gli uomini e 1 vaso e 1 lavabo per le donne. Deve essere previsto almeno un servizio igienico per portatori di Handicap.

Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso., con dimensioni non inferiori a m² 30, al netto dei servizi igienici; i servizi igienici, annessi, dovranno essere costituiti complessivamente da almeno 6 docce, 2 vasi, 2 lavabi.

Deve essere previsto un locale spogliatoio di almeno 10 m² per gli arbitri con annessi servizi igienici dotati di almeno 1 vaso, 1 doccia e 1 lavabo.

Deve essere previsto un locale deposito attrezzi ed un locale per il pronto soccorso.

Art. 116 – Piscine

Le piscine sono normate dall’Atto di Intesa Stato–Regioni del 17/02/1992, nonché dall’Accordo Stato–Regioni del 16/02/2003 e future/prossime modifiche ed integrazioni a seguito del recepimento regionale dell’Accordo del 2003.

Il titolare della piscina di nuova costruzione invia al Sindaco ed all’Azienda Sanitaria Locale competenti, la comunicazione di inizio attività entro trenta giorni dall’apertura dell’impianto. Il titolare di piscina già in esercizio, invia al Sindaco ed all’Azienda Sanitaria Locale competenti, la comunicazione di attività entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tale comunicazione è richiesta anche in caso di piscina del gruppo A2 la cui struttura, adibita in via principale ad altre attività, sia già in esercizio.

La comunicazione di attività contiene la documentazione attestante i seguenti elementi:

- a) sede della piscina;
- b) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale;
- c) categoria, gruppo e tipologia strutturale della piscina (coperta, scoperta, mista, convertibile);
- d) numero e tipo di vasche utilizzate;
- e) numero massimo di bagnanti;
- f) relazione tecnica descrittiva dell’intera struttura e relativa planimetria con indicazione degli impianti di trattamento dell’acqua, della destinazione d’uso di locali, delle superfici di illuminazione e ventilazione, degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento illuminazione e fognatura;
- g) schema descrittivo del processo di depurazione dell’acqua indicante le potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell’acqua (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo);
- h) certificazione di conformità degli impianti tecnici ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- i) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell’impianto;
- j) dati identificativi del legale rappresentante qualora l’attività sia svolta in forma societaria;
- k) dati identificativi del responsabile della piscina;
- l) dotazione del personale con relativi dati identificativi, mansioni ed orari;
- m) dichiarazione di eventuali iniziative a carattere privato o di manifestazioni aperte al pubblico;
- n) elenco sostanze utilizzate per trattamento acqua ed analisi di controllo acqua che ne attestano la conformità (Tab. A, All. I, Accordo 2003).

Per gli impianti sportivi la comunicazione di attività deve essere inviata per opportuna conoscenza anche al Presidente della Provincia territorialmente competente.

L’Azienda Sanitaria Locale, in caso di incompletezza della documentazione di cui al comma 3, richiede al titolare dell’impianto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attività, le integrazioni necessarie.

Il termine di cui al comma 2 viene sospeso fino al ricevimento delle integrazioni inviate dal titolare

dell'impianto all'ASL.

L'ASL effettua un sopralluogo di verifica presso la sede della piscina entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 2, al fine di verificarne la conformità ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Qualora a seguito del sopralluogo l'A.S.L. rilevi non conformità tali da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, notifica l'esito del sopralluogo al responsabile della piscina ed al Sindaco, che adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare l'attività, fino a quando il responsabile provveda a risolvere le non conformità rilevate.

La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3, comporta l'obbligo di nuova comunicazione di inizio attività.

La riapertura delle piscine a funzionamento stagionale non costituisce variazione; ogni anno deve essere comunque inviata all'ASL una comunicazione del giorno di riapertura dell'impianto corredata da analisi in autocontrollo dell'acqua che ne attesti la conformità, l'elenco assistenti bagnanti e l'elenco delle sostanze utilizzate.

Art. 117 – Palestre scolastiche

Per le palestre facenti parte dei complessi scolastici si applicano le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica D.M. 18/12/1975.

Sono utilizzabili a fini didattici, previa approvazione del Direttore d'Istituto e parere favorevole del Servizio competente dell'ASL eventuali altre strutture conformi alle disposizioni in materia di edilizia scolastica, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello delle dotazioni infrastrutturali e di sicurezza.

L'utilizzazione di palestre di cui al comma 1 ad opera di soggetti diversi (società o privati) è consentita previa approvazione del Direttore d'Istituto, subordinatamente alla esistenza di accesso differenziato con chiusura rispetto agli altri spazi destinati alla scuola ed alla possibilità di idonea pulizia degli spogliatoi prima dell'accesso dei discenti.

Art. 118 – Altre palestre

L'apertura di palestre ad uso diverso da quello scolastico e non rientrante nella disciplina degli impianti sportivi sottoposti alle norme degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., è soggetta a comunicazione di inizio attività 30 giorni prima dell'apertura dell'impianto, acquisito il parere del Responsabile del S.I.S.P. competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti igienico-sanitari di seguito specificati.

Per le palestre esistenti si potrà procedere ad eventuale rilascio di parere igienico sanitario su richiesta del Comune, previa ispezione del Servizio competente dell'ASL.

Gli spazi destinati ad attività ginnico-sportive devono essere dotati di illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento e di aerazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento o artificiale, conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento nello specifico articolo che tratta gli impianti di condizionamento; devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 m.; la superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a m² 10; la capienza massima per ogni singola palestra dovrà essere specificata nella comunicazione di inizio attività.

Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Per ciascun utente dovranno essere disponibili non meno di m² 1,60 di superficie all'interno dello spogliatoio, fermo restando una superficie non inferiore a m² 30,00 al netto dei servizi igienici, i quali dovranno essere separati a tutta altezza dagli spogliatoi stessi.

Si dovrà disporre complessivamente di almeno 2 wc, 2 lavabi, 6 docce; tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di almeno 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i primi 30, 1 wc ogni ulteriori

15 frequentatori e 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori. Dovrà inoltre essere previsto uno spogliatoio di almeno 10 m² per uso degli allenatori-istruttori con annesso wc – lavabo – doccia ad uso esclusivo.

Deve essere previsto almeno un locale per il deposito delle attrezzature sportive ed uno per i materiali vari necessari per la manutenzione e pulizia dei locali, il quale dovrà essere provvisto di lavabo. Dovrà, inoltre, essere disponibile un locale destinato al primo soccorso, adibibile anche ad altri usi compatibili.

Tutte le palestre indipendentemente dall'uso a cui sono destinate devono assicurare la presenza di un Direttore tecnico in possesso di diploma I.S.E.F. o di fisioterapista. Per le palestre ad uso esclusivo di società sportive la qualifica di Direttore tecnico può essere rivestita anche da istruttore o allenatore abilitato dalla Federazione Sportiva Italiana per la disciplina praticata.

Nelle palestre non è consentito l'effettuazione di attività sanitaria medica o fisioterapica, se non previa la autorizzazione prevista dal successivo specifico articolo del presente Regolamento.

E' consentito l'esercizio di saune e bagni turchi localizzati in apposito locale direttamente connesso con gli spogliatoi, a condizione che ne sia garantita la costante pulizia e igienicità, che l'accesso sia consentito ai soli soggetti idonei dal punto di vista fisico, previo certificato del medico curante, e che l'uso non sia promiscuo.

Art. 119 – Scuole di danza o di ballo

I locali in cui si esercita il ballo dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di illuminazione e ventilazione naturale tramite aperture di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 m. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a 5 m².

Gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Gli spogliatoi devono avere superfici e dotazioni di cui al precedente art. 118.

Dovranno altresì essere rispettate le normative inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 120 – Attività sanitarie - Definizioni

Quali attività sanitarie si indicano quelle esercitate, sotto qualunque forma societaria o rapporto professionale, da medici chirurghi, medici odontoiatri, odontoiatri e medici veterinari, regolarmente iscritti agli albi professionali.

Sono fatte salve le competenze regionali in materia di autorizzazione alla progettazione ed all'esercizio di:

- laboratori di analisi;
- case di cura generali o specialistiche, intese come luoghi di degenza anche temporanea;
- strutture adibite a terapie fisiche e attività di medicina sportiva.

E' vietato l'esercizio della professione medica, nelle sue distinte fasi di valutazione del paziente, diagnosi e terapia, a soggetti diversi da quelli specificati al comma 1.

I sanitari esercitanti a qualunque titolo nel territorio comunale sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia di pubblicità sanitaria.

Art. 121 – Studi medici

Per studi medici s'intendono i locali in cui il medico esercita la propria attività professionale (anamnesi, visita, accertamenti diagnostici non invasivi, interventi terapeutici non invasivi) e gestiti direttamente dal sanitario in assenza di supporto infermieristico.

Tali locali dovranno essere resi accessibili ai sensi della L. 13/89 e successivo Regolamento di attuazione di cui al D.M.LL.P. 236/89.

La dotazione strutturale dello studio medico deve prevedere: un vano di attesa direttamente aerato e illuminato, almeno un servizio igienico aerato e illuminato, disimpegnato dagli altri locali ed accessibile a persone diversamente abili, un locale visita aerato ed illuminato tramite aperture non inferiori a 1/8 della superficie del locale, dotato di lavandino con comando non manuale, di rivestimento facilmente lavabile e disinfectabile alle pareti in adiacenza al lavello fino ad un'altezza di m. 1,50 e provvisto di area separata adibita a spogliatoio per l'utente. In carenza o assenza di aerazione naturale può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento.

Dovranno, inoltre, essere previsti spazi/locali adibiti a spogliatoio personale, refertazione, deposito materiale pulito, deposito materiale sporco, spazio/armadi per materiale d'uso, attrezzi, strumentazioni.

Fatto salvo l'accreditamento previsto per gli studi medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, l'esercizio di studio medico non è soggetto ad autorizzazione, anche se configurato in forma di studio medico associato. E' comunque facoltà del sanitario l'acquisizione di un parere igienico-sanitario per l'attività, rilasciato sull'interesse del privato dal S.I.S.P. della A.S.L. competente.

Art. 122 – Ambulatori di assistenza specialistica

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero, preposto all'erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Sono inoltre compresi in tale definizione i casi in cui, per supporto di personale parasanitario, per numero di professionisti, per utilizzo comune in orari e tempi diversi dello stesso locale visita da parte di più professionisti, o ancora per costituzione di società, l'attività non possa essere definita di studio medico ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 123 – Autorizzazioni

Sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 193 del T.U.LL.SS., previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione rilasciato a seguito di istruttoria svolta con l'eventuale supporto di altri Servizi dell'A.S.L. tutte le attività ambulatoriali non soggette ad autorizzazione regionale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche ad un soggetto non medico, purché nomini un Direttore Sanitario della struttura, il quale dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dichiarazione di accettazione dell'incarico. La documentazione da allegare all'istanza comprende obbligatoriamente la descrizione dell'attività svolta, documentazione relativa alle attrezzature disponibili, il requisito professionale dei sanitari che l'esercitano e degli operatori parasanitari di supporto, una planimetria dettagliata dei locali e la dichiarazione del possesso delle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici, le generalità e la qualifica del Direttore Sanitario individuato o dei professionisti impegnati.

Le attività soggette ad autorizzazione sono tenute al rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti provenienti da attività sanitarie e in materia di radiazioni ionizzanti. Per i requisiti strutturali organizzativi e tecnologici, si demanda al D.C.R. 616-3149 del 22/02/2000. Per le attività complesse non riconducibili alle attività ambulatoriali (case di cura, laboratori analisi, etc.) già disciplinate da disposizioni regionali e nazionali, vigono le procedure autorizzative ed i requisiti tecnico-strutturali e gestionali per esse previste. Sono in esse ricompresi i presidi sanitari privati operanti a qualunque titolo in regime di day-hospital.

Art. 124 – Attività parasanitarie - Definizioni

Come attività parasanitarie s'intendono l'esercizio della farmacia, delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti sanitarie ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 125 – Farmacie

L'esercizio della farmacia è subordinato alle vigenti disposizioni in materia di licenze e regolamentazione d'esercizio.

L'espletamento di attività complementari è soggetto a specifica approvazione dell'A.S.L., una volta accertata la rispondenza delle attrezzature alle vigenti disposizioni, e contestuale aggiornamento della licenza. A tale procedura sono assoggettati l'attività di erboristeria e di vendita di prodotti farmaceutici omeopatici e veterinari e di prodotti cosmetici, nonché l'espletamento di attività di accertamenti diagnostici di base quali il rilevamento della pressione arteriosa e l'utilizzo di kit di laboratorio. L'approvazione di cui sopra si esplica attraverso accertamento sul rispetto della normativa vigente, effettuato dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie istituita presso ogni ASL.

L'espletamento di accertamenti diagnostici di base è consentibile limitatamente ad accertamenti di controllo di routine, senza alcuna finalità diagnostica, con obbligo di invitare l'utente a recarsi dal proprio medico curante per la valutazione clinica del risultato.

E' vietata l'utilizzazione di medici nell'attività commerciale o nell'espletamento di accertamenti diagnostici di base.

Art. 126 – Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Le attività inerenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono regolate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

E' possibile all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private già autorizzate, in regime di dipendenza o libero-professionale, l'esercizio delle seguenti attività: ostetrica, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della riabilitazione, tecnico di neurofisiologia, tecnico di laboratorio biomedico, dietista, assistente sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, infermiere professionale, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Le attività di odontotecnico, ottico, tecnico ortopedico ed audioprotesista, possono essere esercitate in appositi esercizi, eventualmente con annesso laboratorio, non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco. Possono altresì essere esercitate all'interno di strutture sanitarie o di ambulatori medici, purché sotto regime di dipendenza o come libero professionista con caratteristiche di occasionalità.

Art. 127 – Attività di acconciatore, estetisti ed attività collegate (tatuaggio e piercing)

Le attività di cui al presente articolo sono regolate da apposito Regolamento Comunale.

Art. 128 – Attività miste

Nel caso in cui nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente siano effettuate altre attività sanitarie, sono ricondotte alla fattispecie di cui agli specifici articoli del presente Regolamento.

Art. 129 – Strutture ricettive alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie, e pertanto sono soggette, e dovranno attenersi, anche a quanto previsto dalle "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture

turistico–ricettive e termali” dell’Accordo tra Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13/01/05 G.U. n.28 del 04/02/05. Tutte le attività alberghiere devono essere autorizzate dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. come previsto dalla vigente normativa regionale. L’attività alberghiera presuppone una dimensione recettiva minima di almeno sette camere.

L’esercizio della ristorazione all’interno di dette strutture è soggetto a D.I.A. differita ai sensi dell’art. 6 del Regolamento C.E. 852/2004 e relativo Regolamento di applicazione D.G.R. n. 79-7605 del 26/11/2007.

Art. 130 – Strutture ricettive extra–alberghiere

Per strutture extra–alberghiere si intende l’esercizio dell’attività di: affittacamere, residenza turistico–alberghiera, casa per ferie, alloggio agrituristico, bed & breakfast, campeggio, case d’appartamento per vacanze ed ostelli per la gioventù.

Tali strutture sono regolamentate da disposizioni nazionali e regionali che ne definiscono caratteristiche e requisiti igienico–sanitari.

Le suddette attività, ad esclusione di bed & breakfast e affittacamere, devono essere autorizzate dal Sindaco sentito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. come previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 131 – Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale

I Presidi residenziali e semi–residenziali di assistenza sociale sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in particolare alla D.G.R. 29/06/1992 n. 38–16335 e s.m.i. che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico–sanitarie. Essi devono essere autorizzati con delibera del Direttore Generale ASL delegato dalla Conferenza dei Sindaci, sentita la Commissione di Vigilanza per le strutture socio–assistenziali della A.S.L. operante nell’ambito territoriale di competenza (L.R. n. 1 del 08/01/2004).

Art. 132 – Centri estivi, colonie e affini

I centri estivi colonie ed affini, sono strutture in cui a carattere temporaneo, sono ospitati minori, seguiti da adulti a qualunque titolo. Sono ricompresi in tale definizione i campi scout ed assimilati.

L’esercizio di tali attività è subordinato ad autorizzazione con delibera del Direttore Generale A.S.L. delegato dalla Conferenza dei Sindaci, sentita la Commissione di Vigilanza per le strutture socio–assistenziali della A.S.L. operante nell’ambito territoriale di competenza (L.R. n. 1 del 08/01/2004).

Art. 133 – Campi nomadi e strutture ricettive per profughi

Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 10/06/1993 n. 26, l’esercizio di campi nomadi o altre strutture adibite alla ricezione di profughi è subordinato alla sussistenza di rete idrica e fogna- ria, ed alla disponibilità di recapito rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Ove la localizzazione sia individuata a norma delle vigenti disposizioni o per disposizioni contingenti prefettizie o del Ministero dell’Interno, sono altresì necessarie strutture di supporto, quali servizi igienici in numero sufficiente e completi di docce con acqua calda e fredda e strutture fisse di ricovero come previsto dall’art. 4 della L.R. di cui al comma 1; in caso di campi profughi deve essere altresì garantito un servizio di cucina e mensa, ed un servizio di assistenza sanitaria concordato con la locale A.S.L.

Ove la localizzazione non sia individuata a norma del precedente comma, la localizzazione sarà consentita solo previo assenso del Sindaco, subordinato ai requisiti minimi di cui al comma 1.

E’ fatto obbligo di adempiere alle misure profilattiche previste dalle vigenti disposizioni di legge o

richieste dalla locale A.S.L., nonché di garantire la scolarizzazione dei minori.

Per quanto concerne il servizio di raccolta dei rifiuti, si rimanda a quanto previsto del Regolamento Comunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Art. 134 – Aree di stazionamento notturno per camper

Nel territorio comunale possono essere individuate aree per lo stazionamento notturno di camper, opportunamente segnalate con segnalazioni stradali sulle vie d'accesso.

Tali aree devono essere dotate di un punto di approvvigionamento idrico e di una postazione di scarico dei reflui, connessa con la pubblica fognatura.

Art. 135 – Case rurali e pertinenze – Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Per casa rurale o colonica, s'intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bifunzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione.

Se si tratta di case rurali con un corpo di fabbrica in comune tra stalla ed abitazione, le stalle non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni e mantenere da esse una distanza non inferiore ai 3 m. in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati d'ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 136 – Requisiti delle aree libere in ambito rurale

I cortili, le aie, gli orti o i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 137 – Locali per lavorazioni e depositi agricoli

I locali dell'edificio rurale adibiti a operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'area confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.

I locali per il deposito del latte devono presentare altezza interna utile non inferiore a m. 2,70, salvo deroghe motivate da impossibilità tecnica per i locali esistenti.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia ed impermeabili, con pavimento rivestito in materiale facilmente pulibile e con pareti piastrellate o tinteggiate con vernici epossidiche fino ad un'altezza di m. 2,00. Gli spigoli fra pareti e pavimento devono essere arrotondati.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogramici, insetticidi, erbicidi, raticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, oli minerali e carburanti.

Art. 138 – Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua erogata da rete condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo, debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, o sorgiva riconosciuta potabile, ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., a seguito di analisi effettuata da laboratorio pubblico, da ripetersi almeno una volta all'anno (art. 5 cm. 4, D.P.G.R. 10/R 2003) preferibilmente nel periodo di falda bassa.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti d'inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui alla vigente normativa in termini di tutela delle risorse idriche, fatte salve situazioni particolari geologicamente certificate in relazione all'andamento di falda.

Art. 139 – Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere effettuato tramite tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni.

Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento.

Art. 140 – Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta al Permesso di Costruire rilasciato dall'ufficio competente che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché del benessere degli stessi.

Il Permesso di Costruire deve indicare la o le specie di animali nonché il numero massimo dei capisvezzati che possono essere ricoverati.

Trattandosi di:

- stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile gestiti da commercianti;
- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- canili e gattili gestiti da privati o Enti a scopo di ricovero (pensione) di commercio o di addestramento;
- allevamenti industriali di animali da pelliccia;
- giardini zoologici;
- animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia (per i quali è richiesta anche apposita autorizzazione rilasciata dal competente Assessorato Provinciale);

deve essere rilasciata dal Sindaco apposita autorizzazione sanitaria, previa acquisizione di parere favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario, come previsto dagli artt. 17 e 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320.

Nel caso in cui le stalle di sosta siano adibite anche a ricovero di bovini e ovi-caprini da riproduzione, dovrà essere inoltrata, tramite il Servizio Veterinario dell'ASL, domanda di registrazione nell'apposita anagrafe regionale.

Trattandosi di allevamenti o strutture per la detenzione o il commercio di animali esotici è richiesto il rilascio dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco, subordinata al parere favorevole preventivo dell'apposita Commissione Regionale, previa istruttoria del Servizio Veterinario.

Trattandosi di selvaggina a scopo alimentare l'attivazione è subordinata al rilascio di autorizzazione rilasciata dal competente Assessorato Provinciale previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

Art. 141 – Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni (almeno 20 m. se non di pertinenza dell'azienda). Quando non hanno pavimento impermeabile (ad eccezione dei terreni adibiti a pascolo) devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 142 – Caratteristiche dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di raccolta del letame e/o dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfezionabili, con pavimentazione impermeabile.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie di aerazione pari ad almeno 1/10 della superficie della stalla.

Le pareti, se in muratura, devono presentare uno zoccolo liscio alto almeno m. 1,50.

I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia ed in ogni caso devono essere rispettate le condizioni riguardanti il benessere generale animale, che per alcune specie e categorie sono previste da specifiche norme.

Art. 143 – Presenza di animali nell'abitato

Ai fini della detenzione di animali, per abitato si intende un insieme di edifici (non meno di 25 fabbricati) delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine (art. 3, comma 8, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285).

Nell'abitato non è ammessa la presenza di allevamenti di animali delle specie bovina, bufalina, suina, equina e ovi-caprina ad eccezione di quelli già in attività al momento dell'adozione del presente Regolamento. Le condizioni per continuare l'attività di allevamento verranno a cessare qualora i ricoveri rimangano vuoti per 24 mesi continuativi.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse, per entità e qualità, da quelle strettamente connesse all'uso familiare (sia per quanto riguarda gli animali da reddito allevati per l'autoconsumo familiare, sia per quanto riguarda gli animali da compagnia e/o da guardia).

Al fine della utilizzazione per l'autoconsumo familiare è ammesso allevare (purché sussistano le condizioni logistiche per la loro detenzione da valutarsi da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica) i sotto elencati animali:

1	bovino adulto	0	2	vitelli	(peso vivo < a 300 kg/capo)
2	suini grassi	0	4	magroncelli	(peso vivo < a 50 kg/capo)
1	equino adulto	0	2	puledri	(peso vivo < a 300 kg/capo)
4	ovi-caprini adulti				
15	volatili da cortile adulti			(polli, tacchini, anatre, ecc)	
15	conigli adulti				

E' ammessa la presenza contemporanea di non più di quattro capi di grossa e media taglia.

Nell'abitato è consentito detenere presso la propria abitazione, ma sempre nel rispetto delle condizioni igieniche e delle norme sul benessere, esclusivamente animali da compagnia e/o da guardia (cani, gatti, criceti, uccellini, ecc.) compatibilmente con i Regolamenti Condominiali. Per detenere più di 5 cani adulti e più di 10 gatti adulti devono essere rispettate le condizioni strutturali previste per l'allevamento a scopo commerciale di tali specie.

In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

Art. 144 – Comunicazione di detenzione di animali nell'abitato

Coloro i quali intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente, ad eccezione degli animali da compagnia e/o da guardia (cani, gatti, ecc.), devono darne comunicazione, indicando il numero e la specie, al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per le eventuali verifiche di competenza.

Art. 145 – Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato

Il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Veterinario, per le valutazioni di competenza, dovranno tenere in considerazione:

- la disponibilità degli spazi;
- la disponibilità di terreni ove smaltire lo stallatico prodotto;
- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori. Gli impianti di stabulazione, per animali di grossa e media taglia, in ogni caso devono distare non meno di 10 m. dalle abitazioni viciniori; in caso di detenzione in recinti, questi devono distare non meno di 20 m. dalle abitazioni non di pertinenza e comunque non meno di 2 m. dai confini delle proprietà adiacenti; le gabbie e i recinti per animali di bassa corte devono distare non meno di 10 m. dalle abitazioni adiacenti. Il perimetro dei pascoli deve distare 25,00 m. dalle case adiacenti;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento del letame. Nel caso di detenzione di più di due capi di grossa e media taglia deve essere attivata una concimaia coperta, munita di pozzetto a tenuta per la raccolta del percolato, che dovrà essere svuotata periodicamente nelle ore comprese fra le 19 e le 7 nel periodo ottobre marzo e tra le 21 e le 6 nel periodo aprile settembre; nel caso di assenza della concimaia (possibile per la detenzione di un massimo di 2 capi adulti di grossa e media taglia) il letame dovrà essere asportato quotidianamente nelle medesime fasce orarie; lo svuotamento della concimaia e l'allontanamento del letame devono essere eseguiti evitando lo spargimento di materiale o di liquidi. Anche per la concimaia dovranno essere rispettate le distanze previste per i ricoveri;
- nel caso di detenzione di animali allo stato semi brado, i recinti dovranno essere mantenuti nelle condizioni previste all'art. 141;
- i box ed i recinti ove vengono ricoverati abitualmente i cani devono distare non meno di 2 m. dai confini delle proprietà adiacenti;
- gli apiari devono essere posizionati a non meno di 5,00 m. dai confini delle proprietà pubbliche o private ed a non meno di 10,00 m. da strada di pubblico transito.

Art. 146 – Ubicazioni delle concimaie e/o delle vasche di raccolta liquami

Le concimaie, i pozzetti per le urine, le vasche di raccolta liquami, i pozzi neri e in genere tutti i depositi

di rifiuti devono essere ubicati lontano da pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e conduttura di acqua potabile non meno di 25,00 m.

E' vietato lo spandimento del letame o del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia o nelle vasche di raccolta, atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento. Dopo lo spandimento il letame (o il liquame non utilizzato per la fertirrigazione su colture in atto) dovrà essere interrato al più presto.

Art. 147 – Stalle per il ricovero di animali destinati alla produzione di latte: requisiti

Gli allevamenti che detengono animali destinati alla produzione di latte, devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

In ogni caso il locale per la raccolta del latte deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad un'altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti anti mosche, impianto di acqua corrente potabile o con caratteristiche di potabilità e lavandino per gli operatori.

Art. 148 – Abbeveratoi e vasche di lavaggio

Le acque degli abbeveratoi, e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi (nell'ipotesi di lavaggio ortaggi di produzione propria per almeno 2/3) devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.

Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere ed a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25,00 dal pozzo.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 149 – Sanzioni

Ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o normative di altra natura, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di eseguire il pagamento in misura ridotta per un importo di € 150,00, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 ed alla quale si può applicare la sanzione accessoria della rimessa in pristino delle corrette condizioni.